

**RICORSO DAVANTI ALLA CORTE  
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO  
PER IMPUGNARE**

**il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, reso di concerto  
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 12.03.2008,  
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.05.08, n. 110;  
l'atto INAIL, Direzione Centrale Prestazioni, n°600002, del 19.05.2008,  
oggetto "benefici previdenziali amianto"**

**COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME  
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO  
presso il Consiglio d'Europa  
STRASBURGO - 67075- FRANCIA**

**Ricorso ex art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo**

- I. LES PARTIES**  
**THE PARTIES**  
**LE PARTI**
  
- A. LE REQUÉRANT/ LA REQUÉRANTE**  
**THE APPLICANT**  
**IL/LA RICORRENTE**

*La Associazione Italiana Esposti Amianto* - con sede in Milano (MI) alla Via dei Carracci n°2, C.F. 97430730151 in persona del suo Presidente del Consiglio Direttivo e Leg. Rap. p.t., Sig. Armando Vanotto, di sesso maschile, nato a Rivoli (TO) il 03.12.1940 e residente a Savigliano (CN) alla Via Galimberti n°27, C.F. VNTRND40T03H355J, rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Bonanni, come da procura speciale resa in calce al presente ricorso, e per gli effetti elettivamente domiciliata presso il suo studio di Roma (RM) alla Via Crescenzo n°2, ed ai fini delle notificazioni per telefax al n°0773/470660.

E

*Il Sig. Aurelio Pischianz*, di sesso maschile, nato a Trieste il 24.08.1938, ed ivi residente in Via Navali n°39, C.F. PSCRLA38M24L424S in proprio e nella qualità di Presidente della *Associazione Esposti Amianto - Friuli Venezia Giulia* - con sede in Trieste alla Via Filzi n°17, rappresentato e difeso dall'Avv. Ezio Bonanni, come da procura speciale resa in calce al presente ricorso, e per gli effetti elettivamente domiciliato presso il suo studio di Roma (RM) alla Via Crescenzo n°2, ed ai fini delle notificazioni per telefax al n°0773/470660.

e

*Il Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio*, con sede in Sesto San Giovanni (MI) alla via Magenta n. 88, in persona del suo Presidente del Consiglio Direttivo e Leg. Rap. p.t. Sig. Michelino Michelino Gennaro, di sesso maschile, nato a Casalpusterlengo (Lo) il 16.02.1949, residente a Milano Via Val di Ledro n°23, C.F. MCHMHL49B16B910F, assistito e difeso dall'*Avvocato Ezio Bonanni*, come da procura speciale resa in calce al presente ricorso, e per gli effetti elettivamente domiciliata presso il suo studio di Roma (RM) alla Via Crescenzo n°2, ed ai fini delle notificazioni per telefax al n°0773/470660.

e

*Il Sig. [ ]*,

assistito e difeso dall'*Avvocato Ezio Bonanni*, come da procura speciale resa in calce al presente ricorso, e per gli effetti elettivamente domiciliato presso il suo studio di Roma (RM) alla Via Crescenzo n°2 ed ai fini delle notificazioni per telefax al n°0773/470660.

e

*Il Sig.*

assistito e difeso dall'*Avvocato Ezio Bonanni*, come da procura speciale resa in calce al presente ricorso, e per gli effetti elettivamente domiciliato presso il suo studio di Roma (RM) alla Via Crescenzio n°2, ed ai fini delle notificazioni per telefax al n°0773/470660.

e

*Il Sig.*

assistito e difeso dall'*Avvocato Ezio Bonanni*, come da procura speciale resa in calce al presente ricorso, e per gli effetti elettivamente domiciliato presso il suo studio di Roma (RM) alla Via Crescenzio n°2, ed ai fini delle notificazioni per telefax al n°0773/470660.

**B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE  
THE HIGH CONTRACTING PARTY  
L'ALTA PARTE CONTRAENTE**

il GOVERNO ITALIANO.

Resistente

**II. ESPOSIZIONE DEI FATTI**

L'amianto (*amiantos*: indistruttibile) o asbesto (*asbestos*: incorruttibile) è un minerale, della famiglia dei silicati, presente in natura, in matrice friabile, in gran numero di composizioni chimiche.

Successivamente alla sua estrazione e per effetto di lavorazioni e miscele, poteva essere trasformato in tessuto o in matrice compatta.

La sua utilizzazione è andata via via crescendo dall'inizio del secolo scorso, per raggiungere il picco di utilizzazione, in Italia e nel resto d'Europa, negli anni '50, '60, '70 ed '80, quale materia prima, oggetto di diversa manipolazione e lavorazione e nella componentistica dei macchinari e dei mezzi di trasporto e nelle costruzioni edili ed industriali.

Il sistema produttivo privilegiò l'amianto, per le sue eccellenti qualità tecniche, di indeformabilità ed indistruttibilità, unite al basso peso ed alla facile lavorazione e miscela.

I derivati in tutte le loro forme e composizioni, erano praticamente indistruttibili ed indeformabili e resistevano al fuoco ed alle alte temperature.

I vari tipi di amianto venivano estratti a basso costo e costituivano un ottimo materiale, come sopra abbiamo evidenziato.

Tuttavia, nonostante le caratteristiche di cui sopra, per la sua struttura fibrosa, anche con miscele che lo rendessero compatto, era destinato, in seguito a stress termo-dinamico ed all'usura del tempo, a rilasciare polveri e fibre, che disperse nell'ambiente, da quello lavorativo a quello domestico, ed inalato, porta coloro che ne sono stati esposti, a patologie asbesto correlate, dalla asbestosi, fino al mesotelioma, tipica patologia cancerogena causata esclusivamente dall'inalazione di polveri e fibre di amianto.

Nell'ambiente lavorativo ed in assenza di particolari misure di protezione e salvaguardia, al chiuso di angusti locali, per decenni ed in misura sempre crescente, milioni di lavoratori della Repubblica Italiana, sono stati esposti a polveri e fibre di amianto, che hanno inalato, nello svolgimento della loro attività lavorativa.

Questi lavoratori hanno utilizzato, per i sistemi anti-incendio, e per le esercitazioni e per proteggersi dal calore, guanti e tute di amianto, la cui aerodispersione era fino a 4.000 fibre-litro, come accertato da INAIL (Ente Pubblico Italiano - Istituto Nazionale Assistenza Invalidi sul Lavoro - che eroga le rendite per i lavoratori infortunati ed affetti da patologie professionali nel settore dell'Industria), nella consulenza tecnica<sup>1</sup>, prot. n. 3748 del 20.10.2003.

---

<sup>1</sup> Dal parere INAIL "Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione" Prot. 3748 del 20.10.2003 sull'interpretazione dei dati disponibili:

rifer.bibli.	Tipo di campionamento	DPI utilizzati	Concentr. media di amianto (ff/cm <sup>3</sup> )
1	Laboratorio, simulazione su lavoratore	Guanti e grembiule non trattati	4,06
2	Officina siderurgica, zona forni	Tute, guanti, cappucci sia trattati che non trattati	2*
2	Officina siderurgica, zona forni	Tute, guanti, cappucci quasi tutti non trattati	>10*
3	Laboratorio, simulazione. Su lavoratore	Coperte trattate e non trattate	2,01-2,41*
3	Industria metallurgica- zona altiforni e decriccaggio con saldature	Guanti, pantaloni, coperte in gran parte trattati per alluminizzazione	0,04-2*
5;6	Luoghi di lavoro imprecisati	Guanti, trattati e non trattati	1,0**
5;6	Luoghi di lavoro imprecisati	Guanti, grembiule, giacca, trattati e non trattati	3,0*
5;6	Luoghi di lavoro imprecisati	Indumenti protettivi, trattati	0,1**
5;6	Luoghi di lavoro imprecisati	Tuta con cappuccio	5**

Nel corso degli anni '50, '60, '70 ed '80, l'uso dell'amianto è aumentato in misura esponenziale, a dispetto dell'aumento del numero dei lavoratori malati, per patologie asbesto correlate.

A tutt'oggi, nel territorio della Repubblica Italiana, ci sono manufatti e macchinari in cui è presente l'amianto e che sono ad oggi ancora utilizzati, e presso i cui siti lavorativi i lavoratori sono giornalmente esposti (anche se sporadicamente).

Il rilascio di polveri e fibre di amianto aerodisperse nell'ambiente lavorativo, conseguente allo stress termodinamico e/o agli agenti atmosferici, ha esposto i lavoratori e loro famigliari ed in alcuni casi anche il resto della popolazione alla loro inalazione e penetrazione nell'organismo, con gran numero di malati.

Queste fibre, infatti, penetrano nell'organismo attraverso la respirazione, inducendo delle modificazioni al DNA cellulare, permanendo nell'organismo e dando vita al processo cancerogeno, ed in alcuni casi, favorendolo ed accelerandolo.

Come dimostrato dal Prof. Tomatis (*cfr doc. 5*), il proseguire nell'esposizione apporta dei cancerogeni cosiddetti "freschi" che, anche in minima dose, accelerano la cancerogenesi, deprimono le difese immunitarie, in sostanza arrecano ulteriore e grave lesione alla salute ed all'integrità psico-fisica degli esposti, inducendo comunque un danno biologico.

Le patologie asbesto correlate hanno un lungo periodo di latenza, che è accelerato dall'ulteriore esposizione, anche a minime dosi, determinando nei lavoratori una drammatica incertezza sul loro futuro e quando la patologia insorge, in molti dei casi il mesotelioma, la sentenza è ormai scritta e l'*exitus* inevitabile.

---

E nelle cui conclusioni: "Orientamento in merito alla valutazione dell'esposizione all'amianto- uso di indumenti di protezione contro il calore in amianto:" ... si ritiene che i lavoratori addetti al lavorazioni in aree a caldo che indossavano quotidianamente DPI in amianto ( anche solo un atipo di DPI quali guanti, tute, coperte, ecc.) siano da considerare < esposti all'amianto> ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali della L. 257/92 e modifiche seguenti, anche in assenza di altre fonti di contaminazione da amianto"

In un quadro di assenza e/o di insufficienza di strumenti di protezione individuale e di prevenzione delle malattie professionali (*cf. Sentenza del 15.11.2001 della Corte di Giustizia Europea, di condanna dell'Italia, in tema di inadeguatezza delle misure di protezione*), migliaia di lavoratori italiani, esposti alle polveri e fibre di amianto, nel tempo hanno contratto molte delle malattie asbesto correlate, dalla asbestosi, fino al mesotelioma, come causa esclusiva ed a tutte le altre patologie tumorali, come concausa.

Che l'amianto avesse questi effetti nefasti e sinistri sulla salute umana era ben noto e conosciuto alla scienza medica fin dall'inizio del '900 ed alla medicina italiana fin dalla fine degli anni '30.

In quel periodo, in Piemonte, un gran numero di operai impegnati nelle miniere di amianto e nella industria della sua lavorazione si ammalava e moriva prematuramente, a causa di una strana fibrosi e per altre patologie.

Il dato epidemiologico, nesso diretto esposizione-patologia, rendeva incontrovertibile il legame inscindibile della patologia con l'amianto.

Nasceva l'esigenza di trasporre nel dato normativo l'esperienza medico legale.

Gli Studi dell'Istituto Superiore di Sanità, in seguito allo studio di vari casi, portati innanzi alla autorità giudiziarie nazionali, anche dal sottoscritto procuratore, nel confermare ciò che era noto e definitivamente acquisito alla scienza medico-legale, fin dalla metà degli anni 30 in ordine alla asbestosi e alla metà degli anni '60 in ordine al mesotelioma, hanno esteso la compatibilità alla esposizione all'amianto anche solo come concausa, di tutte le altre patologie tumorali, cosiddette "tumori solidi" (*cf. doc. 1: studi dell'Istituto superiore di Sanità, organo di consulenza del Ministero della Salute della Repubblica Italiana, che ha confermato il fondamento scientifico di quanto dedotto dal difensore degli odierni ricorrenti e conclamato con sentenza del Tribunale del Lavoro in Italia*).

Il Legislatore italiano, pur in pieno conflitto mondiale, con la Legge n. 455 del 12.04.1943<sup>3</sup>, ha esteso l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi.

---

<sup>3</sup> Legge 12-04-1943, n. 455, estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi.

I lavoratori affetti da asbestosi hanno visto così riconosciuta la loro patologia come malattia professionale.

Sempre in pieno conflitto mondiale, l'allora Regno d'Italia, nel promulgare il nuovo codice civile, ha statuito con l'art. 2087<sup>4</sup> c.c. l'obbligo del datore di lavoro di adottare ogni strumento tecnico e scientifico per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Con il referendum istituzionale, e con la scelta della Repubblica, veniva eletta l'Assemblea Costituente, che ha ancorato solennemente i doveri del nuovo Stato, *fondato sul lavoro*, (art. 1) alla *“(la Repubblica) tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo”* (art. 32) e *“l'iniziativa economica privata (sul presupposto che la medesima non potesse) svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”* (art. 41, 2° comma).

Le norme sono in stretta concatenazione con l'art. 2087 c.c. che approvato nel 1942, è a tutt'oggi una delle espressioni più alte della civiltà giuridica mondiale, che si proietta nel futuro imponendo il massimo della tutela, anche con le tecnologie a venire.

Il Regno d'Italia presentava norme che vietavano l'esportazione dell'amianto all'estero (art. 1 Regio Decreto Legge 1278/1914), e successivamente con il Regio Decreto n. 530 del 1927, veniva imposto con l'art. 17 l'adozione di *“provvedimenti atti ad impedire o a ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente dove lavorano gli operai”*.

Già con l'art. 13, Legge n. 455/43, al datore di lavoro che utilizza amianto viene imposto un premio supplementare e con l'art. 5, misure di prevenzione ed annotamento nel libretto di lavoro (art. 6).

Con il D.p.r. n. 303 del marzo '56 ed all'art. 21, nell'abrogare il Regio Decreto n. 530 del 1927, viene sostanzialmente riprodotta la norma di cui all'art. 17, in continuità con la legislazione imposta dal regime fascista, con una precisazione legata all'esigenza di adottare *“apparati chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri”*.

---

4 Art. 2087 Codice Civile del Regno d'Italia - successivamente Codice Civile della Repubblica Italiana - L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

A metà degli anni '60, la scienza medico-legale ha definitivamente acquisito e dimostrato il nesso di causalità tra mesotelioma ed esposizione all'amianto ed in rapporto tra l'esposizione, per intensità e durata, della insorgenza e del tempo di latenza.

Ci si sarebbe atteso che in applicazione dei precetti costituzionali, il Legislatore della Repubblica Italiana, che è la culla del diritto, per la sua millenaria tradizione e per il livello della scienza giuridica, e per la sua indipendenza morale ed intellettuale, dal potere politico, anche durante il periodo della dittatura fascista, mettesse al bando l'amianto ed applicasse i precetti costituzionali.

Ben diversamente, il Legislatore, preoccupato solamente delle esigenze di bilancio dell'INAIL (aumento dell'insorgenza delle patologie asbesto correlate), ha imposto ai datori di lavoro, a fronte dell'aumentata incidenza delle malattie asbesto correlate, il premio supplementare, ex art. 153 del D.p.r. 1124/65<sup>5</sup>.

L'alta incidenza delle patologie, per la presenza di quelle asbesto correlate, imponeva di riequilibrare i conti, con un maggior premio a carico del datore di lavoro (il luogo di una scelta di organizzazione del lavoro con la preventiva sostituzione dei materiali e delle materie prime cancerogene come l'amianto), in palese e conclamata violazione di tutte le norme Costituzionali e delle stesse norme della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo; già ratificata dalla Repubblica Italiana con la Legge n. 848/55.

La scelta di politica legislativa privilegiava ragioni di carattere economico, che prevalevano sulle esigenze socio-sanitarie e di tutela della salute e di tutti gli altri diritti fondamentali della persona che possono essere fruiti soltanto se si è integri sotto il profilo psico-fisico.

---

<sup>5</sup> Art. 153, D.p.r. 1124/65 - I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere ecc.. A tale scopo, i datori di lavoro debbono comunicare all'Istituto assicuratore, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 12, tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio.

Infatti, l'amianto è un ottimo materiale, anche miscelato, in quanto è fonoassorbente, termoisolante, ignifugo, indistruttibile ed indeformabile, e relativamente leggero.

Come abbiamo sopra precisato, la sua estrazione e lavorazione era molto conveniente, perché si poteva realizzare con bassi costi.

Queste scelte di politica legislativa e l'inadeguatezza del concreto funzionamento dei mezzi di prevenzione (nonostante il primato in Europa e l'obbligo dello Stato di tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori) hanno avuto un enorme costo personale e sociale, per i lavoratori, le loro famiglie e l'intera collettività.

Senza considerare i costi sanitari, via via crescenti.

Migliaia di lavoratori italiani e loro familiari, anche intere famiglie, sono state sterminate, dal pericoloso e silenzioso killer.

La Procura della Repubblica di Torino ha in corso un procedimento penale, nel quale le parti offese - vittime - decedute, sono più di 3.000, per l'amianto utilizzato nel solo stabilimento Eternit di Casale Monferrato.

Circa 2.000, sono gli altri lavoratori deceduti per mesotelioma ed altre patologie asbesto correlate, presso Monfalcone, tra i lavoratori del cantiere navale.

Diverse centinaia, sono i lavoratori portuali ed i marittimi di Trieste, deceduti per patologie asbesto correlate.

L'INAIL, che assicura i soli lavoratori del settore industriale, ha riconosciuto negli ultimi anni quasi 2.000 morti l'anno, per patologie asbesto correlate (*cf. doc. 2: statistiche INAIL*, consegnate dall'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali del settore dell'industria privata) alla AIEA, Associazione Italiana Esposti all'Amianto, in data 03.07.2008 ).

In tutto il territorio nazionale, dunque, sono deceduti migliaia di lavoratori a causa dell'amianto e altri ne saranno ancora colpiti.

Questa scelta di politica legislativa contraddice anche la Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo e le libertà fondamentali, nelle sue norme essenziali, e ne è significativo che ad oggi non risulta ancora applicata nel territorio della Repubblica Italiana la Convenzione OIL n. 162, avente il titolo *Convenzione n.*

*162 relativa alla sicurezza nell'utilizzazione dell'amianto (cfr doc. 3 testo integrale ed elenco dei paesi a cui è applicabile).*

In ambito comunitario, ed in forza delle acquisizioni scientifiche e per l'impegno di diverse personalità politiche in tutti i paesi del vecchio Continente, il Consiglio Europeo ha emanato la direttiva n. 477/83, con la quale si accennava ad un primo, timido, tentativo di mettere al bando l'amianto, ma si dettavano norme di tutela e salvaguardia della integrità fisica nei luoghi di lavoro, da recepire ed applicare entro il 01.01.1987 (cfr doc. 4., *direttiva comunitaria n. 477/83*)

La direttiva non veniva recepita, se non dopo la condanna dell'Italia con la sentenza n. 240 del 1990 della Corte di Giustizia europea (cui fa RICHIAMO LA Sentenza n. 127 della Corte costituzionale) e veniva promulgato il decreto legislativo n. 277/91.

La misura era del tutto insufficiente, ma causa del prezzo elevatissimo in termini di vite umane, pagato dalle classi operaie e in alcuni casi anche dalla popolazione, tanto da rendere necessaria, anche in un primo timido e parziale adempimento dei precetti costituzionali sopra richiamati, la approvazione della Legge 257/92 (Cfr doc. 6: testo di legge).

Con questa legge, il legislatore italiano ha vietato la estrazione, la lavorazione e la commercializzazione dell'amianto, in tutto il territorio nazionale, **ma non la bonifica e/o la rimozione dei siti e dei macchinari che ne fossero composti.**

La Corte di Giustizia europea è intervenuta con ulteriore condanna con la Sentenza del 15 .11.2001 (causa C-49/2000).

Con l'art. 13 , comma 8, la legge n. 257/92 (trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato), si è statuito "Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.";

Per coloro che avessero contratto patologie professionali, ha sancito, al comma 7, "Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che abbiano contratto malattie professionali a causa

*dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.";*

Se lo Stato e gli enti strumentali (Inps, Inpdap etc..) avessero fatto corretta applicazione del precetto legislativo e riconosciuto il diritto dei lavoratori odierni ricorrenti e degli iscritti alle associazioni, che qui pure ricorrono, questi avrebbero già conseguito la prestazione previdenziale, anticipata per l'effetto del prolungamento contributivo pari al 50% del periodo di esposizione (esemplificativamente 10 anni di esposizione all'amianto, si trasformano in 15 anni di contributi e conseguentemente davano diritto all'accesso anticipato alla prestazione).

Le censure avanzate alla norma, dalla indeterminatezza alla violazione di altri precetti costituzionali, sono state rigettate dal Giudice delle leggi, con la Sentenza n. 5 del 2000, la quale ha legittimato la rivalutazione del periodo contributivo, sul presupposto secondo il quale *"il concetto di esposizione ultradecennale, coniugando l'elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965), viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio e, più precisamente, di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare per la sua presenza nell'ambiente di lavoro"*(Cfr doc. 7: Sentenza Corte Costituzionale n. 5/2000).

La determinazione e la enucleazione delle finalità della norma trovano giustificazione nel dato di fatto, acquisito anche alla scienza medico legale e alla concreta esperienza, costituito dalla minore aspettativa di vita dei lavoratori esposti all'amianto, in media inferiore di 7 anni rispetto agli altri lavoratori non esposti all'amianto.

Le minori aspettative di vita dei lavoratori esposti e le tragiche conseguenze della patologie asbesto correlate anche sulle famiglie e sul resto della collettività, hanno giustificato la attribuzione del beneficio contributivo costituito dal prolungamento del periodo di contribuzione pari al 50% del periodo di esposizione all'amianto.

La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi con la Sentenza n. 4913/01 ha confermato la natura giuridica dei cosiddetti *“benefici contributivi”*, affermandone il carattere risarcitorio, in quanto *«vengono attribuiti in attuazione dei principi di solidarietà di cui è espressione l’art. 38 Cost. in funzione compensativa dell’obiettivo pericolosità dell’attività svolta»*.

La stessa Corte Costituzionale, chiamata nuovamente ad intervenire, per pronunciarsi sull’ambito di applicazione della fattispecie, ha ribadito con la Sentenza n. 127/02, come i *“presupposti richiesti proprio perché la legge n. 271 del 1993 ha voluto tener conto della capacità dell’amianto di produrre danni sull’organismo in relazione al tempo di esposizione, sì da attribuire il beneficio della maggiorazione dell’anzianità contributiva in funzione compensativa dell’obiettivo pericolosità della’attività lavorativa svolta. Obiettivo pericolosità che indubbiamente non manca anche nell’ambito del servizio ferroviario, ove l’eliminazione e lo smaltimento del materiale rotabile contenente amianto, già esplicitamente incluso tra i prodotti la cui produzione e commercializzazione erano destinate, sia pure gradualmente, a cessare (lettera d) della tabella allegata alla legge. n. 257 del 1992”*.

La Corte Costituzionale in questo come in altre Sentenze richiama la condanna emessa dalla Corte di Giustizia europea con la Sentenza n. 240 del 1990.

Le norme che abbiamo appena richiamato attribuiscono un diritto soggettivo di natura patrimoniale, che è fondamentale anche per tutelare la loro incolumità psicofisica, per i motivi che di seguito chiariremo.

La normativa in esame attribuisce un diritto soggettivo di natura patrimoniale, ex art. 38 Cost., ancorato sull’art. 2 Cost., della Repubblica Italiana.

Ha confermato che quello che conta in questi benefici non è tanto il tipo di assicurazione sociale (non si tratta infatti di prestazioni assicurative), bensì il tipo di rischio (il rischio morbigeno); la *ratio* dei benefici, aveva detto la Corte, è l’aver subito un rischio sul lavoro, quale che sia poi l’ente presso cui è assicurato il lavoratore. (*cf. doc. 8, Corte Costituzionale del 22.04.2002 n. 127*).

La legge n. 257/92 e tutte le altre norme, non hanno imposto di rimuovere i materiali in amianto presenti nel sistema produttivo e permetteva l’esposizione dei lavoratori a delle soglie da 100 fino ad 600 fibre-litro, secondo i limiti di cui agli artt. **24 e 31 del Decreto Legislativo 277/91**.

Il perdurare dell'esposizione a polveri e fibre di amianto aumenta il rischio di patologie asbesto correlate, che è proporzionale all'esposizione per durata ed intensità, **anche se indipendente dalla soglia.**

La *ratio* della norma, pienamente conforme a Costituzione, è costituita dalla preservazione della salute dei lavoratori esposti attraverso l'anticipato pensionamento che li potesse sottrarre dal perdurare dell'esposizione, capace anche a basse dosi di stimolare la cancerogenesi e di abbreviarne i tempi.

Infatti, i siti contenenti amianto, ancora a tutt'oggi, alla fine del 2008, non sono stati ancora bonificati ed in Italia ci sono ancora 34 milioni di tonnellate di amianto che cospargono l'intero territorio nazionale e molti dei siti produttivi.

La Suprema Corte di Cassazione ( Cassazione. 16118/05; Cassazione. 15119/05; Cassazione. 10185/02) che è il Giudice della nomofilachia, nell'interpretare la norma di cui all'art. 13, comma 8, Legge n. 257/92, ha imposto l'onere probatorio delle 100 fibre-litro, secondo la media delle 8 ore lavorative, oltre i 10 anni, contraddicendo al testo normativo che non la contempla ed integrando la norma con gli artt. 246 e 317 del D.Lgs. n. 277/91.

---

6 Art. 24

(Valutazione del rischio)

1. In tutte le attività lavorative di cui all'art. 22 il datore di lavoro effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare. Si applica l'art. 11, comma 6.

2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, individuando i punti di emissione di dette polveri ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto.

3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima gli articoli 25 e 30 sono in ogni caso applicabili.

4. Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora l'amianto sia costituito da crisotilo, la determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto è sostituita dalla determinazione della dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, su un periodo di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma 3.

5. Se detta dose supera 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli articoli 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.

6. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle attività per le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo dei materiali trattati, si può fondatamente ritenere che l'esposizione dei lavoratori non supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale valutazione è possibile fare riferimento a dati ricavati da attività della medesima natura svolte in condizioni analoghe.

7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e, comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

8. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo disponga, con provvedimento motivato.

9. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono informati dei risultati riportati su un apposito registro da tenere a loro disposizione.

7 Art. 31

(Superamento dei valori limite di esposizione)

Queste due norme, sanciscono obblighi per il datore di lavoro e non oneri probatori per il lavoratore.

Si tratta di una prova diabolica, priva di fondamento scientifico: **“AL MOMENTO NON E' POSSIBILE SAPERE SE VI SIA UNA SOGLIA (DI FIBRE DI AMIANTO) AL DI SOTTO DELLA QUALE NON SI OSSERVI UN AUMENTO DI RISCHIO DI TUMORE** “(Agenzia internazionale di ricerca sul cancro - Lione 1976) che spesso i lavoratori non hanno potuto fornire, per l'impossibilità di ricostruire l'ambiente lavorativo, risalente a decine di anni indietro nel tempo ed in assenza di rilevazioni ambientali e personali.

Ne è seguito un lungo contenzioso con migliaia di cause e con un impegno dei lavoratori che spesso non hanno potuto usufruire dei benefici, anche per l'enorme durata dei procedimenti, per i quali più volte sono intervenute condanne per violazione dell'art. 6 Cedu e perché nelle more sono sopraggiunti limiti di età, o, in altri casi, il decesso degli aventi diritto.

Gli enti previdenziali non hanno adempiuto e non hanno applicato la Legge dello Stato.

---

1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:

a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo (1);

b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 il valore limite di esposizione per crisotilo è di 0,6 fibre per centimetro cubo, eccezione fatta per le attività estrattive. A decorrere dal 1° gennaio 1996 lo stesso valore limite di cui sopra è esteso alle attività estrattive (2).

3. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili variazioni della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, tale concentrazione non deve in ogni caso superare il quintuplo dei valori di cui ai commi precedenti per misure effettuate su un periodo di 15 minuti.

4. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento adottando quanto prima misure appropriate.

5. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente. Se le misure di cui al comma 4 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente.

6. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.

7. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.

8. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.

9. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al più presto delle misure già adottate.

-----  
(1) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 4, L. 27 marzo 1992, n. 257.

(2) Comma abrogato dall'art. 3, comma 5, L. 27 marzo 1992, n. 257.

Per dirimere l'enorme contenzioso in corso e per indirizzare gli enti previdenziali nel riconoscimento dei benefici contributivi, il Ministro del Lavoro della Repubblica Italiana, ha emanato centinaia di atti di indirizzo, in forza dei quali l'INAIL avrebbe dovuto rilasciare i certificati di esposizione, che il lavoratore avrebbe potuto esibire all'ente previdenziale di appartenenza per ottenere la rivalutazione del periodo contributivo e la maggiorazione contributiva, per l'anticipato pensionamento che lo avrebbe allontanato dalla fonte di esposizione (rimasta tale in quanto la legge italiana non ha impedito le attività lavorative in esposizione e non ha disposto la bonifica dei siti).

Con l'art. 18, comma 8, della Legge n. 179/02, (*cf. doc. 9: testo della norma*), il valore degli atti di indirizzo è stato confermato normativamente, ed è stato attribuito a tutti i lavoratori che hanno prestato la loro attività nei siti contemplati e che avrebbero dovuto ottenere l'anticipato pensionamento.

Ma anche in questo caso, i lavoratori, pur titolari di un diritto soggettivo, non hanno visto applicata la norma dai vari enti previdenziali, tanto da rendere necessaria l'azione giudiziaria (*cf. doc. 10: Corte di Appello di Firenze, sentenze n°649/07; n. 1435/07; Sent. n. 1241/07; Disp. n. 1069/08, n°864/07 e Sentenza a definizione del proc. n. 1006/05 del 06.07.07, in ordine alla centrale geotermoelettrica di Larderello, che tuttavia è stata esclusa dall'elenco, pur facendo parte delle società e siti oggetto di atto di indirizzo che si allega con il n. 11 e che ha costretto i suoi dipendenti, per vedersi riconosciuto il loro diritto, a proporre azione giudiziaria che è durata oltre 10 anni*).

Il quadro delle malattie professionali, come abbiamo dimostrato allegando la tabella INAIL, si è andato aggravando e sono migliaia, anno per anno, i nuovi malati, con migliaia di vittime in tutto il territorio nazionale.

La Centrale Geotermoelettrica di Larderello, in Toscana, ancora oggi ha delle componenti in amianto e la maggior parte della bonifica è stata effettuata nel 2008, dopo che il sottoscritto procuratore, recatosi sui luoghi, ha assunto contezza di un massiccio utilizzo, che ancora a quella data esponeva i lavoratori a polveri e fibre di amianto (*cf. doc.12*).

Qualche giorno fa, si è verificato un incidente, che ha determinato la aerodispersione di amianto, come denunciato dai lavoratori e dalle

organizzazioni sindacali e testimoniato dalla stampa (*cfr doc. 13 articolo apparso sul quotidiano il Tirreno*).

L'aggravarsi di questa situazione ed il numero sempre crescente di malati per patologie asbesto correlate e per l'aumentato numero dei decessi, ha indotto il Legislatore Italiano ad approvare la Costituzione del fondo Vittime dell'Amianto (*cfr art. 9 commi 64, 65, 66, 67, 68 e 69 della Legge n. 244/07*), per il quale non è stato ancora emanato il regolamento attuativo (contemplato nel comma 69 dell'art. 9) e con l'art. 1, commi 20, 21 e 22 della Legge n. 247/07, con la quale il Legislatore ha statuito il prolungamento nel riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione all'amianto "fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 02.10.2003, nelle Aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale" (art. 1, comma 20 Legge n. 247/07), rimettendo ad un successivo decreto "del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ..." "le modalità di attuazione dei commi 20 e 21" (*cfr art. 1 comma 22; allegato n. 24 art. 1, commi 20, 21 e 22 della Legge n. 247/07*);

**Questa norma è stata approvata al fine di collocare in pensione tutti i lavoratori che, enormemente esposti alle polveri ed alle fibre, fino al periodo indicato negli atti di indirizzo, lo sono stati anche per quelli successivi ed a tutt'oggi con enorme rischio di contrarre patologie asbesto correlate e di accelerare i tempi di latenza.**

Sottraendo al lavoratore l'onere della prova del superamento delle 100 fibre-litro, si permette al medesimo di accedere alla pensione e di non essere più esposto, come rimozione dell'ulteriore rischio.

Tuttavia, la concreta lesione alla integrità psicofisica indotta dalle polveri e fibre di amianto, che si aerodisperdono nell'ambiente lavorativo, non si limita ai lavoratori che hanno prestato la loro attività in siti oggetto di atti di indirizzo, ma è estesa ai lavoratori di tutta Italia.

In questi termini la norma di cui all'art. 1 commi 20, 21, 22 della Legge 247/07, pur apprezzabile, per i lavoratori che hanno visto riconosciuto un ulteriore diritto soggettivo, suona come discriminatoria nei confronti di tutti gli altri lavoratori e ripugna che il loro diritto si fondi sulla sperequazione e sulla

diseguaglianza che contraddice il patto di solidarietà su cui si fonda la Repubblica Italiana (art. 2 e ss della Costituzione).

Per le ragioni che sopra abbiamo evidenziato, e cioè per il carattere diabolico della prova delle 100 fibre-litro, per il ribaltamento da obbligo per il datore ad onere probatorio per il lavoratore, delle norme di cui agli artt. 24 e 31 del D.Lgs. 277/91, il riconoscimento del diritto sembra essere più un atto grazioso dell'Autorità amministrativa che il giusto tributo di una vita dedicata al lavoro, in esposizione all'amianto, spesso senza essere informati della loro pericolosità e con minore aspettativa di vita ed il rischio di non giungere al pieno godimento anche del periodo di quiescenza.

Tuttavia, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29.12.2007, della Legge n. 247/07, gli odierni ricorrenti e gli iscritti alle associazioni ricorrenti, che hanno lavorato in siti oggetto di atto di indirizzo, hanno visto attribuirsi in forza della Legge dello Stato, il diritto soggettivo a vedersi prolungati ai fini dell'anticipato accesso alla pensione, i periodi di esposizione all'amianto fino all'inizio della bonifica e non oltre il 02.10.2003.

Il Ministero del Lavoro ha emanato centinaia di atti di indirizzo, tra i quali possiamo annoverare *Atti di indirizzo: del 16.03.01 per la Ilva di Taranto; Nuova Siet di Taranto; del 08.01.03 per lo stabilimento Ilva di Bagnoli; prot. n. 474/01 per la Italsider di Piombino); del 08.03.01 per la ex Italsider di Taranto; del 08.03.01 per ICMI di Napoli, ILVA di Bagnoli, Italsider Ferriere di Servola; Acciai speciali Terni spa, Torino e Ilva laminati piani s.p.a. Tprino, Ilva Cornigliano "Oscar Senigaglia" Genova, Acciaierie Piombino, ex Italsider Marghera; Italsider Iritecna Campi Genova; Italsider Ferriere di Servola ; del 07.03.01 per Ente autonomo Porto di Trieste, Imprese di Servizi-Porto di Trieste, Cooperativa triestina facchinaggio-soci e dipendenti-porto di Trieste, Imprese portuali del porto di Trieste, Imprese portuali-soci e dipendenti-del porto di Trieste, del 07.03.01 per Ente autonomo porto di Trieste; Cooperativa portuale sovraccarichi, consorzio commessi sovraccarichi del porti del FVG, Ditta Sismar, Ditta Asia; Imprese portuali Porto di Trieste; Azienda Cooperativa Triestina-facchinaggio-soci e dipendenti-porto di Trieste; Atto di indirizzo del 07.03.01 prot. n. 444);*

- Sono contemplati negli atti di indirizzo tutte le centrali Enel, ivi comprese quelle termoelettriche, tra le quali quelle di Larderello e Pomarance (Nello specifico la C.. Nucleotermoelettrica di Reino Vercellese, C. Termoelettriche di

Chivasso., di Turbino, di Gavazzano, di Ostiglia, di Porto Marghera, di Fusina, di Monfalcone, di Porto Tolle, di Porto Corsini, di Vado Ligure, di La Spezia, di Piacenza, Addestramento e Lab. Di Piacenza, di Casella, di Corso, di Livorno, di Piombino, si S. Barbara di Caviglia, Centrale geotermoelettrica di Larderello, Centrali termoelettriche di Pietrafitta, di Bastardo, di Torrevaldiga Sud Civitavecchia, di Napoli Levante, di Bari, di Brindisi Nord, di Mercuri, di Rossano, si San Filippo del Mele, di Termine imprese, di Priolo Gargallo, di Augusta, di Santa Gilla, di Sulcis, di Portoscuso, di Fiumesanto, di Porto Empedocle);

Sono contemplati, inoltre, dagli atti di indirizzo i vari porti e cantieri navali tra cui quello di Trieste e quello di Fincantieri .

Sono migliaia i deceduti in tutto il Friuli Venezia Giulia, che è la regione italiana che ha pagato il più alto tributo di sangue all'uso dell'amianto e pur tuttavia per effetto della contestata limitazione e degli atti dell'Inail vede tutti i suoi siti non contemplati nell'elenco contestato.

Con decreto del 12.03.2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12.05.08, n°110 il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si è statuito all'art. 1 (**ambito di applicazione**) *“per il conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, possono avvalersi della certificazione di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007 i lavoratori che **(art. 1, lettera B)** hanno prestato nelle Aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del Lavoro LIMITATAMENTE AI REPARTI OD AREE PRODUTTIVE PER I QUALI I MEDESIMI ATTI RICONOSCANO L'ESPOSIZIONE PROTRATTA FINO AL 1992” (cfr doc. 14.: decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze);*

L'INAIL, per l'effetto della limitazione introdotta del decreto del Ministro del Lavoro ha emanato un atto amministrativo, al quale ha allegato l'elenco dei siti ai quali sarebbe applicabile la nuova normativa, nel quale non risultano contemplati tutti i siti, oggetto di atto di indirizzo, sul presupposto del Decreto sopra richiamato.

Risultano contemplati nell'elenco i siti di cui di seguito:

RILEVAZIONE DEI SITI PRODUTTIVI INTERESSATI DALLA APPLICAZIONE DELLA L. N. 247/2007				
	IMPIANTO PRODUTTIVO	LOCALITA'		ATTI DI INDIRIZZO CON TERMINE <sup>1</sup> AL 31 12 1992
1	? Acciai Speciali Terni - ILVA Laminati Piani	Torino	PIEMONTE	n. 471 - 8 marzo 2001 n. 478 - 20 febbraio 2001 n. 562 - 17 aprile 2001
2	? Michelin	Torino		n. 554 - 6 aprile 2001
3	? Dalmine	Dalmine (BG)	LOMBARDIA	n. 508 - 9 marzo 2001
4	? Enichem - Marghera	Marghera (VE)	VENETO	n. 453 - 6 marzo 2001
5	? Vetreria Zignago	Portogruaro (VE)		n. 580 - 23 aprile 2001
6	? ILVA "Oscar Senigaglia"	Cornigliano (GE)	LIGURIA	n. 471 - 8 marzo 2001 n. 475 - 8 marzo 2001 n. 562 - 17 aprile 2001
7	? Lucchini Siderurgica	Piombino (LI)	TOSCANA	n. 474 - 8 marzo 2001 n. 562 - 17 aprile 2001
8	? Enichem - Ravenna	Ravenna	EMILIA ROMAGNA	n. 452 - 6 marzo 2001
9	? Cereol Italia	Ancona	MARCHE	n. 570 - 19 aprile 2001
10	? ICMI	Napoli	CAMPANIA	n. 344 - 18 dicembre 2000 n. 470 - 8 marzo 2001 n. 471 - 8 marzo 2001 n. 562 - 17 aprile 2001
11	? Kuwait - Raffinazione e Chimica	Napoli		n. 316 - 6 dicembre 2000
12	? IPZS - Istituto Poligrafico e Zecca di Stato	Foggia	PUGLIA	n. 479 - 8 marzo 2001 n. 601 - 2 maggio 2001
13	? Enichem - Brindisi	Brindisi		n. 451 - 6 marzo 2001
14	? BFM - Bari Fonderie Meridionali	Bari		n. 627 - 28 maggio 2001
15	? ILVA	Taranto		n. 329 - 6 aprile 2000 n. 472 - 8 marzo 2001 n. 480 - 8 marzo 2001 n. 547 bis - 5 aprile 2001 n. 562 - 17 aprile 2001 n. 574 - 20 aprile 2001 n. 575 - 23 aprile 2001 n. 576 - 23 aprile 2001 n. 643 - 6 giugno 2001

Il sopra riportato elenco, che contiene solo 15 siti, è stato allegato all'atto amministrativo INAIL del 18.05.2008 che è stato portato a conoscenza, delle associazioni ricorrenti e dei singoli aventi diritto, rispettivamente in data 03.07.2008 e successivamente con gli atti rispettivamente del 24.10.08 e del 29.07.08 con i quali, senza esame nel merito, e in evidente e incontestabile sussistenza del diritto ex art. 13 comma 8 legge 257/92 e art. 18, comma 8, della Legge n. 179/02 ha rigettato la richiesta sostenendo che "...si ricorda che il d.m. 12.03.08, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 12.05.08, recante modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'art. 1 della legge 24.12.2007 n. 247 concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriali, risulta applicabile-per la Toscana- alla sola Lucchini di Piombino..."(Cfr doc. 15 e 16).

I Sig.ri hanno assunto contezza rispettivamente in data 24.10.2008 e 29.07.2008, della limitazione nei loro confronti e del rigetto della domanda (cfr doc. 15. e cfr doc. 16) non nel merito, bensì per il richiamo all'atto INAIL centrale e del Decreto del Ministro, nonostante avessero esibito il curriculum lavorativo (cfr doc. 17) ed avanzato la loro domanda (cfr doc. 18 e cfr doc. 19), sul presupposto dell'atto di indirizzo (cfr doc. 11).

Il rigetto della domanda degli aventi diritto è avvenuto in via preliminare e senza il suo esame, in forza della limitazione di cui all'art. 1, capo B, del Decreto Ministeriale e del successivo atto amministrativo INAIL, nonostante il sito presso il quale hanno lavorato e lavorano, sia contemplato ed oggetto di atto di indirizzo ministeriale (cfr doc. 11: atto di indirizzo nel quale è ricompresa la centrale geotermica di Larderello) e comprovato dai curriculum lavorativi e nonostante la Corte di appello di Firenze, con Sentenza passata in giudicato ha confermato il diritto di .....e di altri colleghi, condannando gli enti previdenziali, diretta emanazione dello Stato Italiano, che non avevano ottemperato pur dopo l'atto di indirizzo; evidenziando così la tendenza dello Stato a non dare applicazione ad una sua legge, e ledendo i diritti riconosciuti dalla Convenzione);

I Sig.ri avevano acquisito il diritto alla prestazione previdenziale già con la Legge 257/92, e avevano visto rafforzato il loro diritto, con l'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro, rivolto all'Inail perché rilasciasse la certificazione, e successivamente oggetto di disposizione normativa, che ne riconosceva per legge il valore, con l'art. 18 comma 8 legge 179/02, che avrebbe dovuto portare conseguentemente l'Inail al rilascio della certificazioni e da esibire all'Inps per ottenere l'accesso alla prestazione previdenziale e l'allontanamento dalla fonte di esposizione (Centrale geotermoelettrica di Larderello bonificata soltanto nel 2008 e non completamente).

Ma l'Inail, in spregio della realtà dei fatti e disapplicando sia la legge che ha attribuito il diritto, sia l'atto di indirizzo del Ministro, (disattendendo le disposizioni del vertice amministrativo, di cui è Ente strumentale), e violando l'art. 18, comma 8, della Legge n. 179/02 che riconosce per legge il valore degli atti di indirizzo, non ha rilasciato la certificazione.

Nelle stesse condizioni dei 3 ricorrenti, ci sono centinaia di altri lavoratori, iscritti alla Aiea, i quali per titolari del diritto, riconosciuto anche in sede amministrativa con l'atto di indirizzo del Ministro, non hanno visto rilasciarsi la certificazione e a cui è stato impedito di accedere al pensionamento anticipato.

I ricorrenti, come altre centinaia di lavoratori, si sono dovute rivolgere alla magistratura, con una vicenda giudiziaria che di seguito ricostruiremo.

Infatti il Sig. , dopo aver espletato la fase amministrativa, in data 07.10.2003 depositava ricorso innanzi al Tribunale di Pisa. Il Giudice del lavoro pronunciava Sentenza in data 13.09.06 (*Cfr doc. 24*) dichiarando il diritto del ricorrente alla rivalutazione ex art. 13 comma 8 Legge 257/92. Avverso tale provvedimento Inps proponeva appello con atto depositato in data 26.01.07. La data della prima udienza innanzi la Corte di Appello di Firenze è fissata per il 28.11.08.

Anche il Sig. , dopo avere espletato la fase amministrativa si è visto costretto ad adire le vie giudiziarie per vedersi riconosciuti i suoi diritti: depositava infatti ricorso innanzi la competente autorità giudiziaria il lontano 31.05.02. Il tribunale di Pisa si pronunciava con Sentenza 272/04 (*Cfr doc. 25*) dichiarando il diritto del ricorrente alla rivalutazione ex art. 13 comma 8 Legge 257/92. Avverso tale Sentenza Inps proponeva appello. La Corte di appello di Firenze si pronunciava con Sentenza depositata in data 10.07.07 (*Cfr doc. 26*) e che ormai è passata in giudicato e che ha rigettato l'appello .

Pur con la sentenza definitiva che ha attribuito il diritto fino al 1992, soddisfacendo anche alla limitazione imposta dal Ministro, l'Inail ha rigettato la domanda di rilascio della certificazione anche solo per il periodo riconosciuto dalla sentenza passata in giudicato e per il prolungamento, evidenziando dunque la inefficacia e non effettività delle sentenza di condanna.

Poiché le stesse sentenze debbono essere applicate dallo stato e dagli enti strumentali, questi rifuggono al rispetto anche della legge del caso singolo che è la Sentenza, evidenziando dunque una conclamata violazione dell'art. 6 della Cedu.

Il ricorrente Sig. , in seguito all'esposizione a polveri e fibre di amianto, ed al rischio morbigeno indotto, forte dell'atto di indirizzo e della Sentenza del Tribunale di Pisa (*Cfr doc. 27*) che riconosceva il suo diritto alla rivalutazione contributiva e della Corte di Appello di Firenze (*Cfr doc. 28*) che confermava tale provvedimento, ha rassegnato le dimissioni, solo che la Corte di Cassazione per motivi di diritto, ha annullato la Sentenza, rimettendo gli atti alla Corte di Appello di Firenze, sorvolando sull'atto di indirizzo, che pure ha valore per

Legge ex art. 18, comma 8, Legge n. 179/02 , ed imponendo un nuovo accertamento.

Nelle more il procedimento giudiziario è pendente dal 2001 e l'applicazione della nuova normativa avrebbe permesso al ricorrente di acquisire la prestazione previdenziale, che al momento INPS non eroga, con incalcolabile danno per il ricorrente.

Questi è stato messo innanzi ad una drammatica scelta, continuare a lavorare esposto all'amianto, e dunque in esposizione ad una fonte che accelera la cancerogenesi, o dimettersi, per rimuovere il rischio morbigeno, ma senza la sicurezza di conseguire la prestazione previdenziale (di cui ha diritto in forza dell'atto di indirizzo che lo riconosce esposto fino alle soglie degli anni '90 - **che sarebbe già sufficiente** - ed ancor più dopo l'art. 1, commi 20, 21 e 22 Legge n. 247/90, promulgata con il fine di collocare in pensione tutti quei lavoratori il cui periodo di riconoscimento di esposizione in forza degli atti di indirizzo, non era stato sufficiente per acquisire il diritto).

Il Decreto del Ministro e gli atti INAIL, nella sostanza, impediscono al ricorrente di ottenere quella certificazione con la quale ottenere dall'INPS la prestazione, mentre il giudizio proposto ex art. 13, comma 8, Legge n. 257/92 ed art. 18, comma 8, Legge n. 179/02 e dopo 2 Sentenze di riconoscimento, è ancora in corso ed allo stato non se ne conoscono i tempi di definizione, in palese violazione dell'art. 6 Cedu.

Le sue condizioni, come quelle degli altri ricorrenti, che sono comprovate dal deposito dei documenti, che si allegano in atti, rendono evidente la lesione di plurimi diritti contemplati dalla Convenzione e l'assenza di qualsiasi altro strumento di tutela effettiva, nell'ordinamento della Repubblica Italiana.

Come reso evidente, i procedimenti proseguono ormai oltre ogni ragionevole durata ed interdicono alla effettiva tutela e alla concreta applicazione delle norme, che conferiscono il diritto alla prestazione previdenziale (che è essenziale per limitare l'esposizione per i motivi che abbiamo evidenziato).

Con la promulgazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in data 29.12.2007, n. 301, della Legge 247/07, le norme di cui all'art. 1 commi 20, 21, 22,

hanno confermato, per gli odierni ricorrenti, il diritto al beneficio contributivo e lo hanno esteso fino all'inizio della bonifica e comunque non oltre il 02.10.03.

La norma in esame non si applica ai lavoratori già pensionati in quanto il suo fine è quello di prolungare il riconoscimento dei periodi di esposizione, aggiungendo, nel caso di specie, in assenza di bonifica, come documentata, il periodo fino al 2003 e dunque circa 11 anni, sicchè all'originario periodo, diviso per il 50%, vanno aggiunti questi ulteriori anni che porterebbero ad ulteriori 5 anni e mezzo di prepensionamento, consentendo così anche agli altri lavoratori esposti per avere lavorato in questo come in altri siti oggetto di atti di indirizzo, di potere accedere alla prestazione previdenziale evitando di continuare ad essere esposti all'amianto ed evitare così il rischio morbigeno, nel pieno rispetto dei precetti costituzionali, richiamati dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, e di poter dire la parola fine alla odissea giudiziaria dei 3 ricorrenti e di altre centinaia di lavoratori del sito di Larderello e di centinaia di altri siti, in tutto il territorio nazionale, che per la loro massiccia presenza di amianto, hanno portato il Ministro del lavoro ad emanare atti di indirizzo che costituissero un accertamento amministrativo e vincolassero gli enti previdenziali.

Quando l'Odissea giudiziaria dei ricorrenti sembrava volgere all'approdo della agognata Itaca giudiziaria, è intervenuto il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 12.03.08, ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12.05.2008 (e dunque atto normativo), che come abbiamo sopra richiamato, con la norma di cui all'art. 1 lettera b, ha limitato i diritti soggettivi che erano già entrati nel patrimonio dei ricorrenti a cui li ha sottratti, *sic et simpliciter*, e senza alcun ragionevole motivo di interesse pubblico che potesse legittimare questa scelta legislativa.

L'effetto pratico e concreto è che gli odierni ricorrenti, le altre centinaia di lavoratori, che hanno lavorato nello stesso sito, si sono viste negare un diritto quesito.

Non solo il prolungamento del periodo già oggetto di atto di indirizzo, ma dell'intero periodo!!!

Infatti, il rilascio della certificazione da parte dell'Inail per effetto della legge 247/07 avrebbe determinato il riconoscimento di tutto il periodo e l'accesso alla prestazione, rimuovendo al situazione di rischio costituito dall'esposizione all'amianto, pericolosa anche se oggi dopo le bonifiche, meno intensa.

Nelle stesse condizioni si trovano migliaia di iscritti alle associazioni che in tutti questi anni hanno dato voce a quei lavoratori, la cui morte silenziosa rischiava l'oblio.

Il tribunale di Venezia con Sentenza del 27.11.07 (*Cfr doc. 30*) ha accertato la responsabilità dell'Autorità Portuale di Venezia per la patologia asbesto correlata contratta da un suo dipendente.

Le odierne associazioni ricorrenti, infatti, agiscono come portatori di interessi diffusi e nella qualità di rappresentanti di tutti i lavoratori di Italia che sono vittime, anche perchè solo esposti, all'amianto, i cui effetti sono comunque lesivi per la salute e con ricadute anche a distanza di decine di anni.

Come abbiamo precisato e come ora ribadiamo l'Inail ha stilato un elenco di 15 siti i cui lavoratori avrebbero diritto al prolungamento del beneficio, escludendo tutti gli altri, pur egualmente esposti e pur riconosciuto i titolari di un diritto in forza dell'art. 13 comma 8 legge 257/92 e successive modificazioni e del valore legale dell'atto di indirizzo, con l'art. 18 comma 8 legge 179/02.

Nulla distingue questi lavoratori, tutti ugualmente esposti e riconosciuti tali per effetto dell'atto di indirizzo, e le cui fattispecie possono essere normativamente definite anche dalle stesse norme come sopra richiamate.

Situazione di fatto e situazione normativa si identificano nella analisi della fattispecie e nella applicazione della legge e la nuova norma di cui all'art. 1 commi 20, 21 e 22 Legge 247/07 non distingue e riconosce a tutti i lavoratori oggetto di atto di indirizzo il prolungamento di riconoscimento del periodo di esposizione , con la sola limitazione di non aver maturato il diritto alla quiescenza.

Alla sola limitazione normativa, nel conferimento del diritto, che dunque i ricorrenti avevano maturato, l'atto del Ministro e i successivi atti Inail aggiungono una limitazione che contraddice la legge, la certezza del diritto, il principio di legalità, i diritti costituzionali, della sottoposizione del Giudice alla

Legge e nella misura in cui contraddicono i precetti sopra richiamati, il cardine stesso del patto sociale, costituito dalla Carta e dagli impegni assunti solennemente dallo Stato repubblicano.

Senza considerare la evidente responsabilità sociale e giuridica dello Stato repubblicano, per essere stato inadempiente degli obblighi costituzionali, delle direttive comunitarie e delle norme di Codesta convenzione.

Se le corti nazionali e la stessa Corte di Giustizia europea hanno già condannato la Repubblica Italiana, si attende ora il Giudizio di Codesta Corte sotto il profilo delle norme della convenzione e dei diritti fondamentali in essa contemplati.

I ricorrenti vedono svanire il diritto già acquisito, in forza del Decreto Ministeriale, che vincolando anche l'organo giudiziario, rende impossibile la tutela giurisdizionale nell'ordinamento nazionale (e tale non può essere la possibilità di ricorso alla Corte Costituzionale, a fronte della mancata precettività delle norme Cedu, in seguito alle Sentenze n. 348 e 349 del 2007, con la quale la medesima ha precisato che qualsiasi contrasto con le norme Cedu va risolto con il sindacato di legittimità costituzionale ed a condizione che la norma della Convenzione non contrasti con quella Costituzionale), il cui unico strumento a loro disposizione non può che essere il ricorso a codesta On.le ed Ecc.ma Corte.

Con le sopra menzionate sentenze, si ribalta un orientamento ormai consolidato, in forza del quale le norme Cedu erano immediatamente precettive, in quanto richiamate dall'art. 6, comma secondo, TUE (e sulla scia di una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE) come parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, e quindi assimilabile, quanto agli effetti di prevalenza sul diritto interno, alle norme derivanti dall'ordinamento comunitario anche sul presupposto della preminenza del diritto comunitario. Non solo, se il Trattato di Lisbona entrasse in vigore, il disposto dell'articolo 6 comporterebbe che tutte le norme della Convenzione diverrebbero direttamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, con il grado e la forza delle norme comunitarie e, cioè, ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione e non più quali norme sub-costituzionali ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

La sottrazione all'immediata precettività delle norme della Convenzione e dei suoi protocolli nell'ordinamento, priva di azione diretta l'avente diritto, e permette allo Stato di ledere i diritti Cedu, senza alcuna possibilità di tutela diretta infra-ordinamentale e tale non può essere come strumento di tutela la possibilità di sindacato di costituzionalità, anche richiamando le sentenze della Corte Cost. n. 348 e 349 del 22/24 ottobre 2007. Inoltre, secondo la giurisprudenza costante di codesta Corte europea, la questione di costituzionalità non costituisce un'effettiva via di ricorso interno nell'ordinamento italiano per il mancato accesso della vittima di fronte alla Corte Costituzionale ( caso CORDOVA c. Italie, ricorso n. 40877/98, sentenza del 30 Gennaio 2003, par. 32).

La disposizione normativa, costituita dalla legge dello Stato, richiamava il decreto ministeriale ai soli fini delle modalità di applicazione, non certo per stabilire i confini di applicabilità e riconoscimento del diritto.

La disposizione impugnata e gli atti amministrativi che ne conseguono, determinano l'impossibilità per gli iscritti alle associazioni, anch'essi ricorrenti, la impossibilità di poter fruire dell'anticipato pensionamento e di potersi allontanare dalla fonte di esposizione all'amianto e come conseguenza il perdurare di detta esposizione, che abbrevierà i tempi di latenza e favorirà la cancerogenesi e l'insorgenza delle altre patologie asbesto correlate, così con lesione del diritto alla vita, (art. 1 Cedu), al diritto di credito ed al diritto di proprietà, nel quale vanno ricomprese anche le prestazioni previdenziali, che sono indispensabili per poter fruire degli altri diritti e determinando un'ingiustificata sperequazione e non uniformità, con conseguente discriminazione e violazione dell'art. 14 di detta Convenzione.

Nella ricostruzione storica degli eventi, non si può prescindere dal fatto che nella interpretazione dell'art. 13, commi 7 ed 8, della Legge n. 257/92, si è aggiunto un'ulteriore profilo di discriminazione, costituito dal non riconoscimento dei benefici contributivi per i lavoratori già pensionati.

Se la *ratio* della norma è quella indicata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 5/00 e 127/02 evidentemente il diritto è riconosciuto a tutti i

lavoratori esposti, solo che le stesse Corti non lo hanno riconosciuto a coloro che hanno acquisito il diritto alla prestazione previdenziale prima del 28.04.1992.

Ma nulla distingue il lavoratore esposto, solo per il fatto che ha acquisito il diritto prima di quella data, da quello che è andato in pensione il giorno dopo ed alcuni Giudici di merito, sul presupposto dell'interpretazione teleologica, sistematica e costituzionale della norma, hanno riconosciuto il diritto anche in loro favore (*cf. doc.21 Sentenza Giudice Rivero il cui contenuto facciamo nostro e parte integrante del presente ricorso*).

Ad oggi, in Italia, la Legislazione italiana con l'art. 246 del D.Lgs. n. 81/08, ha stabilito che *"fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate."*

Le misure di protezione e di prevenzione, stabilite negli artt. n. 250, 259 e 260 del D.Lgs. n. 81/08, a mente dell'art. 249, n. 2, dello stesso Decreto, *"non si applicano..." ".... nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità ed a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro".*

La Legislazione dunque contraddice il chiaro dettato della norma Costituzionale e l'art. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, nella misura in cui rende legittima e stabilisce per legge la possibilità di esposizione all'amianto, le cui fibre, anche una sola, sono sufficienti a far insorgere il mesotelioma e, in misura crescente, le altre patologie asbesto correlate.

I lavoratori della centrale geotermoelettrica di Pomarance - Larderello, in provincia di Pisa, continuano ad essere esposti a polveri e fibre di amianto e lo sono stati molto di più nel passato e lo continueranno ad essere in quanto, la Legislazione ora vigente, non ne vieta l'esposizione, non impone di rimuovere tutte le strutture in amianto e la Legge che attribuiva loro il prolungamento dell'esposizione per poter andare in pensione, non può essere applicata ed il diritto è stato sottratto, in forza degli atti impugnati e della prassi

amministrativa e giudiziaria, e la eccessiva e non ragionevole durata del processo, anche quello caratterizzato dal rito del lavoro.

I ricorrenti, senza alcun intervento della Corte adita, sarebbero privi di qualsiasi strumento efficace ed effettivo, concreto e sollecito, per ottenere la tutela dei loro diritti e non esiste alcuna istanza Nazionale in grado di soddisfare queste esigenze, la cui lesione lede i beni materiali, il diritto alla vita e la dignità stessa dei lavoratori.

Qualsiasi eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria, porterebbe nella migliore delle ipotesi, ad un sindacato di costituzionalità del Decreto del Ministro, imponendo di sospendere il giudizio, con rinvio degli atti alla Corte Costituzionale (imposto tra l'altro con le Sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale), e tempi processuali così lunghi che i lavoratori maturerebbero il diritto senza l'applicazione della Legge, continuando a lavorare esposti all'amianto, il che pregiudicherebbe le loro condizioni di salute psico-fisica.

Questo stato di cose aggrava la lesione dei diritti dei ricorrenti come sopra richiamate ed assume rilievo fondamentale sotto il profilo sostanziale e sotto il profilo procedurale, art. 35 Cedu.

**III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE  
E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE' DELLE RELATIVE  
ARGOMENTAZIONI. EXPOSÉ DES VIOLATIONS DE LA  
CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES, AINSI QUE DES  
ARGUMENTS A' L'APPUI . STATEMENT OF ALLEGED  
VIOLATION OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS, AND  
OF RELEVANT ARGUMENTS .**

**Motivi del Ricorso**

- **PRIMO MOTIVO: Violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 Cedu, in riferimento alla privazione (a seguito dello *jus superveniens*) di un diritto di credito e di prestazione previdenziale.**

L'art. 1, Prot. Addizionale 1, statuisce "ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del Diritto Internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di emanare leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende".

La norma in esame riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto dei suoi beni; e l'ambito oggettivo di operatività dello stesso art. 1 è stato peraltro ricostruito dalla giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, includendo tra i beni ed i diritti patrimoniali da tutelare anche le prestazioni sociali, comprese quelle di tipo non contributivo; rendendo così applicabile anche a questi diritti, il principio di non discriminazione di cui all'art. 14, che sarà oggetto del successivo motivo.

Codesta Corte è da ultimo intervenuta con la Sentenza del 30.09.2003, Ko. Po. c. Francia, nella quale si precisava che "il diritto ad un sussidio concesso in via d'urgenza è un diritto patrimoniale ai sensi dell'art. 1, Prot. 1 e che, di conseguenza, tale disposizione si applica senza che sia necessario basarsi unicamente sul legame che esiste tra l'attribuzione del sussidio concesso in via d'urgenza e l'obbligo di versare <imposte o altri sussidi> (Sentenza Gaiygusuz).

A tale riguardo, la Corte osserva che la circostanza che, in tale caso, il ricorrente avesse versato i contributi e che tale versamento gli conferisse il diritto all'attribuzione di un sussidio concesso in via d'urgenza non implica a contrario che una prestazione sociale non contributiva, quale ... non istituirebbe di per sé un diritto patrimoniale ai sensi dell'art. 1, Prot. 1. "  
(Sentenza 30.09.2003, nel caso Ko. Po. c. Francia).

Il caso di specie, con l'art. 1, commi 20, 21 e 22, della Legge n. 247/07, segna l'attribuzione di un diritto soggettivo di natura patrimoniale, in quanto, con il prolungamento del riconoscimento del beneficio contributivo, gli anni di esposizione riconosciuti in più e lo stesso valore del certificato che l'INAIL dovrebbe rilasciare, utile per il conseguimento della pensione, di natura previdenziale, è dunque ricompreso e tutelato dalla norma di cui sopra, come interpretata da codesta Ecc.ma Corte.

L'atto del Ministro, che doveva limitarsi alla semplice regolamentazione, è ben diversamente una limitazione del diritto soggettivo già acquisito (*cfr art. 1. Lettera B del Decreto del Ministro del Lavoro*), e si traduce nella lesione del bene patrimoniale tutelato dalla norma e dunque in una contravvenzione della norma, non giustificata secondo i parametri normativi e giurisprudenziali, per i motivi di cui di seguito.

**Inesistenza delle condizioni di legittimità della limitazione del diritto, oggetto del presente ricorso.**

Detta Convenzione subordina l'ingerenza dello Stato nel diritto di proprietà e ne giustifica la compressione, alla luce di specifici presupposti e condizioni.

Non sussiste alcuna pubblica utilità e condizione di Legge e principio di diritto Internazionale che possa giustificare una siffatta limitazione e lesione.

Tanto più che la norma che ha attribuito il diritto è finalizzata a permettere ai ricorrenti ed agli iscritti alle associazioni, di potersi collocare in pensione e sottrarsi all'esposizione all'amianto, che ad oggi perdura.

Conseguentemente, la tutela del diritto è il presupposto per la tutela degli ulteriori diritti contemplati nell'art. 2 ed in altre norme della Convenzione, come di seguito meglio evidenzieremo.

Il convenuto lede diritti riconosciuti e contemplati nell'art. 1, Prot. 1 di detta Convenzione, già acquisiti al patrimonio dei ricorrenti ed impedisce loro di andare in pensione, privandoli di un diritto ad una prestazione equiparabile e ricompresa nella disposizione normativa Cedu, senza che questo grave pregiudizio e sacrificio, possa essere giustificato sul presupposto della discrezionalità del Legislatore Nazionale.

Non ci sono, infatti, esigenze di protezione o di pubblica utilità.

Il margine di discrezionalità riconosciuto allo Stato dalla Convenzione nell'esercizio del potere legislativo, con il quale può essere limitato il diritto di proprietà e con esso i diritti di credito ed alle prestazioni previdenziali cui va ritenuto l'ambito oggettivo di operatività della norma richiamata, è subordinato al rispetto dell'interesse generale o per cause di pubblica utilità; tale potere non può essere esercitato in maniera lesiva dei principi generali di diritto internazionale, tali sono quelli previsti dall'art. 7 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e dall'articolo 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Essi contengono disposizioni analoghe a quella prevista dall'articolo 1 del Protocollo numero 12 della CEDU e dello stesso art. 1 Cedu, che solennemente tutela il diritto alla vita.

Anche la Convenzione dell'ILO n. 111, che tratta della discriminazione nel lavoro e nell'impiego, all'art. 1, dà una definizione abbastanza ampia di discriminazione secondo cui essa "comprende ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica, la discendenza nazionale o l'origine sociale, che ha per effetto di negare o di alterare l'uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia di impiego o di professione" e include inoltre, "ogni altra distinzione, esclusione o preferenza che abbia per effetto di negare o di alterare l'uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia di impiego o di professione, che potrà essere precisata dallo Stato membro interessato.

Tale Convenzione prevede, per quanto attiene agli obblighi degli Stati in materia, che essi formulino ed applichino una politica nazionale tendente a promuovere uguaglianza di possibilità e di trattamento in materia di impiego e di professione e che, a tal fine, si avvalgano dello strumento legislativo, oltre cercare la collaborazione dei datori di lavoro e dei lavoratori.

#### **Diritto quesito e principio di legalità e certezza del diritto.**

Gli odierni ricorrenti, e le associazioni, che rappresentano migliaia di altri lavoratori, tutti esposti all'amianto, in siti oggetto di atto di indirizzo, del Ministero del Lavoro, hanno acquisito il forza dell'art. 1, commi 20, 21 e 22,

come pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29.12.2007 n. 301, un diritto di credito e/o a vedersi prolungato il periodo di esposizione, fino al riconoscimento della prestazione pensionistica;

L'art. 1, Prot. 1 di detta Convenzione, riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto dei suoi beni, il cui ambito oggettivo di operatività è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, tale da includere tra i beni ed i diritti patrimoniali da tutelare anche le prestazioni previdenziali che sono essenziali anche per fruire degli altri diritti riconosciuti dalla Convenzione e la Legge n. 247/07 aveva attribuito ai ricorrenti ed agli iscritti delle associazioni, il relativo diritto.

Nel caso di specie, la violazione dell'art. 1 Prot. 1 di detta Convenzione, rileva sotto il profilo della violazione del principio di legalità e della certezza del diritto e della intangibilità dei diritti quesiti e del diritto di proprietà, cui è ricompresa anche la prestazione previdenziale, indispensabile per fruire degli altri diritti contemplati dalla Convenzione;

Nel caso BEYELER C. Italia (sentenza principale del 5 gennaio 2000 -requête no 33202196) la Corte europea si è pronunciata sul rispetto del principio di legalità e sulla esigenza della certezza del diritto a fronte dell'ingerenza delle autorità nel diritto al rispetto dei beni garantito dall'articolo 1 del Protocollo no 1. (vedi 4 108).

La stessa Corte ha precisato (vedi 109) che «le principe de légalité signifie également l'existence des normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles (arrêt Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A no 296-A, pp. 19-20, §42, et arrêt Lithgow et autres précité, p. 47, §110),» e che bisogna ricercare se : «<l'ingérence en cause était imprévisible ou arbitraire et par conséquent incompatible avec le principe de légalité.».

Nel successivo § 110, la Corte così conclude «< Néanmoins, la Cour est appelée à vérifier si la manière dont le droit interne est interprété et appliqué, même en cas de respect des exigences légales, produit des effets conformes aux principes de la Convention. Dans cette optique, l'élément d'incertitude présent dans la loi et l'ample marge de manœuvre que cette dernière confère aux autorités entrent

en ligne de compte dans l'examen de la conformité de la mesure litigieuse aux exigences du juste équilibre.»

Tale atto rappresenta un'ingerenza del diritto al rispetto dei propri beni “ imprévisible ou arbitraire et par conséquent incompatible avec le principe de légalité”.

Il diritto a conseguire la prestazione previdenziale (per anticipato pensionamento, per effetto del meccanismo di cui all'art. 13, comma 8, Legge n. 257/92, in forza della quale il periodo di esposizione si prolunga del 50% ai fini del conseguimento della prestazione: 10 anni corrispondono a 15 anni e così via) era stato già acquisito dai ricorrenti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29.12.2007, della Legge n. 247/07 (art. 1 commi 20, 21 e 22), e non poteva essere oggetto di restrizione e di lesione in forza del decreto del Ministro del Lavoro e degli atti INAIL che concretizzano la lesione del diritto riconosciuto e contemplato nell'art. 1, Prot. 1 di detta Convenzione.

Nell'art. 1 del Prot. Addizionale, sono ricompresi anche i diritti alle prestazioni sociali e previdenziali, che sono indispensabili per fruire degli altri diritti contemplati dalla Convenzione.

Il convenuto, con l'emissione degli atti impugnati e per il suo generale contegno, ha violato l'art. 1, Prot. 1 di detta Convenzione, sotto il profilo della lesione del diritto di proprietà, del diritto di credito e della prestazione previdenziale e di legalità e certezza del diritto.

Gli odierni ricorrenti, qualora non fosse stata azionata, illegittimamente ed in contrasto con la norma Cedu, sopra richiamata, avrebbero potuto usufruire della prestazione previdenziale e con essa degli altri diritti, **evitando di continuare ad essere esposti all'amianto e di soffrire ulteriore rischio per la loro salute, profilo che sarà esaminato nei successivi motivi.**

Come sopra abbiamo già evidenziato e dimostrato, i ricorrenti avevano già acquisito un diritto soggettivo contemplato dalla Convenzione, che era entrato nel loro patrimonio.

Deve essere precisato che in forza degli atti di indirizzo ministeriali, nel quale è ricompresa pure la centrale geotermoelettrica di Pomarance - Larderello e per il

valore dall'art. 18, comma 8, Legge n. 179/02, i ricorrenti, come esposto nella parte in fatto avrebbero dovuto avere pacificamente diritto al riconoscimento dei benefici contributivi per l'esposizione all'amianto, il cui periodo si intende maggiorato del 50%, tale che, esemplificativamente, 10 anni vengono considerati 15 e così via.

Questi, dunque, per l'effetto dell'applicazione dell'art. 13, comma 8, Legge n. 257/92, e l'art. 18, comma 8, Legge n. 179/02 avrebbero avuto diritto al riconoscimento del maggior periodo e conseguentemente accedere alla pensione, come abbiamo precisato dalla premessa in fatto e per la quale giova ripeterci.

Tuttavia, il Decreto Ministeriale e l'atto INAIL, mandano in fumo le legittime aspettative di prestazione previdenziale e per i quali i ricorrenti risultano lesi doppiamente.

➤ **SECONDO MOTIVO: Violazione dell'art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione)<sup>9</sup> in riferimento all'art. 1 del Protocollo n. 1 alla**

---

9 In sé, la discriminazione è contraria anche all'art. 1 del Protocollo n. 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Protocollo 12 - Article 1 - Interdiction générale de la discrimination. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.)

Il protocollo è stato stilato con l'intento di ampliare il raggio di applicazione del divieto di discriminazione, quale previsto dall'art. 14 della Convenzione, il quale si limitava a sanzionare solo le violazioni relative al godimento dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Convenzione medesima.

Al contrario il protocollo tutela dalla discriminazione nel godimento di qualsiasi diritto previsto da legge. Si specifica, inoltre, che nessuno possa essere oggetto di una discriminazione da parte di una pubblica autorità.

Si ritiene che rientrino nell'ambito di applicazione della tutela accordata dall'art. 1 del Protocollo n. 12 i casi in cui le persone siano oggetto di discriminazione da parte di una pubblica autorità nell'esercizio di un potere discrezionale, come quello volto a garantire sussidi e benefici.

I lavoratori ricorrenti contestano un trattamento discriminatorio, ai fini del godimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto, da parte di un'autorità pubblica qual è il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale italiano.

## **Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.**

Il principio di non discriminazione viene sancito dalla CEDU all'articolo 14, che statuisce: *“Il godimento dei diritti delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione, deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”*.

La subsunzione della fattispecie, nel *nomen iuris*, ex art. 14 Cedu, in rapporto all'art.1, Prot. 1 Cedu, si giustifica con la formula di chiusura che è sancita dal richiamo ad *“ogni altra condizione”*, che ci fa desumere che non si è in presenza di un elenco tassativo, ma solo esemplificativo.

A conferma di quanto su esposto si ricorda che la Corte ha già applicato l'art. 14 in relazione a forme di discriminazione non espressamente previste nel suddetto articolo<sup>10</sup>.

Nel caso di specie non è ben chiaro quale sia stato il motivo all'origine della scelta del Ministro e dell'atto INAIL di restringere il campo di applicazione della L. 247/07, né il criterio di individuazione dei pochi siti ritenuti meritevoli di usufruire dei benefici, ed è singolare che quasi la metà dei siti individuati nell'elenco si trovi nella regione Puglia, e non contempli altre regioni, quali il Friuli Venezia Giulia il cui tributo in termini di vite umane immolate alla causa dell'amianto è una strada lastricata di lutti, riconducibili alla politica legislativa dello Stato Italiano.

I ricorrenti solo perché non hanno visto riconosciuto dall'atto di indirizzo fino al 1992 la loro esposizione all'amianto dal Ministro del Lavoro (mentre la giurisprudenza, tra cui la Corte di Appello di Firenze, con sentenze la maggior parte delle quali passate in giudicato: Sentenze n°649/07; n. 1435/07; Sent. n. 1241/07; Disp. n. 1069/08, n°864/07 e Sentenza a definizione del proc. n. 1006/05 del 06.07.07, ben oltre detto lasso temporale)(*Cfr doc. 10*) , nonostante la concreta esposizione a tutt'oggi, come fatto notorio che risulta oltre che da articoli di stampa anche dal libro edito da Enel per la centrale geotermica di

---

<sup>10</sup>Judgment of 21 December 1999 in the case of Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal.

Larderello, si trovano discriminati e non possono accedere al pensionamento, per il quale sarebbe necessario ottenere da INAIL il riconoscimento del maggior periodo così come stabilisce la legge, con l'art. 1, commi 20, 21 e 22 della Legge n. 247/07. La legislazione italiana, nella misura in cui permette siffatto modus operandi anche degli enti strumentali quale l'INAIL, lede i diritti fondamentali ed inviolabili riconosciuti dalla Convenzione, tra i quali, per l'appunto, il diritto di ogni individuo alla parità di trattamento riguardo i diritti della persona, i quali sicuramente abbracciano ex art. 1, Prot. 1 di detta Convenzione, anche la materia della sicurezza sociale, la quale coinvolge a sua volta la sopravvivenza della persona e pertanto la sua stessa dignità. Risultano inoltre violati anche l'art. 117 della Costituzione italiana, laddove prevede il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché l'art. 3 della Costituzione, essendo evidente la sperequazione sottesa alla norma in questione, che nega a cittadini che versano in una medesima condizione, la prestazione previdenziale sulla sola base di un atto ministeriale.

Dalla lettera dell'articolo si evince, inoltre, che tale disposizione non ha carattere autonomo, ma deve essere esaminata congiuntamente con un'altra disposizione materiale della Convenzione. Dunque, la Convenzione vieta che gli individui siano oggetto di una discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione stessa.

L'atto impugnato si palesa come una conclamata violazione dell'art. 14 della Convenzione in riferimento all'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione ed all'art. 1 Cedu ed a tutte le altre norme della Convenzione che riconoscono diritti soggettivi che non possono essere fruiti in caso di lesione della incolumità ed integrità fisica degli aventi diritto.

Il diritto al rispetto dei propri beni, previsto dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, deve, dunque, essere assicurato senza distinzione di alcuna specie.

Nel proibire la discriminazione l'articolo 14 vieta di trattare in modo diverso, senza alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole, persone poste in situazioni comparabili.

E' di facile prova che, nel caso di specie, lavoratori posti in situazioni analoghe o comparabili godono di un trattamento difforme e che tale distinzione non ha alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole.

La situazione dei ricorrenti è assolutamente paragonabile a quella dei lavoratori che ricevono un migliore trattamento in virtù della prestazione del lavoro all'interno di uno dei 15 siti previsti dall'atto amministrativo INAIL.

La Corte ha specificato che non tutte le distinzioni o difformità di trattamento costituiscono una discriminazione. Non sono ammesse distinzioni di trattamento, in quanto discriminatorie, se non risultano ragionevolmente giustificabili, in quanto perseguono uno scopo legittimo, oppure quando non può ravvisarsi proporzionalità tra i mezzi adottati e gli scopi perseguiti.

Sul tema è ripetutamente intervenuta codesta Ecc.ma Corte, da ultimo con sentenza del 30.09.2003, "*Ko. Po. c. Fr.*", nella quale ha esplicitamente affermato che deve considerarsi discriminatoria ogni distinzione che non si fondi "*su giustificazioni obiettive e ragionevoli*" e che tali non sono gli "imperativi finanziari" destinati all'equilibrio della spesa sociale.

*"la Corte ricorda che l'art. 14 completa le altre disposizioni normative della Convenzione e dei suoi Protocolli. Non ha esistenza autonoma poiché vale unicamente per <godimento dei diritti e delle libertà> che esse garantiscono. Certamente, può assumere rilevanza anche in assenza di un'inosservanza dei loro requisiti e , entro tali limiti, ha portata autonoma, ma non può trovare applicazione se i fatti di causa non rientrano nella sfera di operatività di almeno una delle predette disposizione (v. le sentenze 28 maggio 1985 nei casi Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, serie A n. 94, par. 71 e la sentenza 28 ottobre 1987 nel caso Inze c. Austria, serie A n. 126, par. 36)".*

Nel caso di specie, invece, al decreto del Ministro del Lavoro è stato fatto seguire il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze e conseguentemente i diritti soggettivi già riconosciuti con la legge ed entrati nel patrimonio dei ricorrenti, sono stati immolati sull'altare della finanza pubblica italiana, il cui Stato è ben conosciuto da codesta Corte (con lesione dei diritti contemplati nell'art. 1, Prot. 1 Cedu).

Dunque, risulta chiaro che il Legislatore repubblicano ha attribuito un diritto ad una prestazione di sicurezza sociale che poi il Ministro ha conculcato.

Tale discriminazione appare dunque illegittima, in quanto non riposa su una valutazione oggettiva di circostanze di fatto essenzialmente diverse, essendo la situazione di esposizione ad amianto dei ricorrenti del tutto analoga a quella dei lavoratori beneficiari dei benefici contributivi.

Né sembrano sussistere ragioni talmente serie, oggettive e ragionevoli, tali da ritenere la differenza di trattamento qui denunciata compatibile con il rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione, né proporzionali al fine perseguito.

Riteniamo, dunque, che la palese discriminazione nei confronti dei lavoratori ricorrenti, sancita dal decreto del Ministero del Lavoro del 12.03.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110, e aggravata dall'atto di indirizzo Inail, contrasti con la disposizione dell'art. 14 CEDU, in riferimento all'art. 1, Protocollo n. 1 addizionale a detta Convenzione.

Senza considerare che la discriminazione sopra evidenziata, determina la impossibilità di accedere al pensionamento e di continuare a lavorare in ambiente dove sono ancora presenti componenti in amianto dei macchinari, che sottoposti a stress termo-dinamico, danno vita al rilascio di polveri e fibre, esponendo i ricorrenti e gli iscritti alle associazioni, ad un ulteriore rischio morbigeno, con lesione del diritto alla vita, art. 2 Cedu.

➤ **TERZO MOTIVO: Violazione dell'art. 17 CEDU: Divieto di abuso di diritto.**

L'emanazione di un decreto e di un atto amministrativo *"miranti alla distruzione"* di un diritto di credito previsto da una normativa nazionale e dall'art. 1 del Protocollo n. 1 vanno considerati quali violazioni del divieto di abuso di diritto, previsto dall'art. 17 della presente Convenzione.

➤ **QUARTO MOTIVO: Violazione dell'art. 2 Cedu.**

Le disposizioni impugnate e la prassi amministrativa ed il complesso normativo ed i suoi effetti ledono il principio secondo cui *“il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla Legge.”*

Le norme che abbiamo richiamato, in astratto, impongono allo Stato di tutelare la salute nei luoghi di lavoro, come primario interesse.

In concreto, invece, l'art. 246 e l'art. 249 del D.Lgs. n. 81 del 2008, contemplano la possibilità, ancora nel 2008, di poter far svolgere attività lavorativa in esposizione all'amianto, senza l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 250, 259 e 260 dello stesso Decreto.

Nel caso concreto della centrale geotermoelettrica di Pomarance - Larderello, come tutti gli altri siti oggetto di atto di indirizzo, non contemplati nell'elenco INAIL, per l'effetto della limitazione di cui all'art.1, lettera B, del Decreto del Ministro del Lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.05.2008, i lavoratori, non potendo più accedere alla pensione, debbono continuare a lavorare in esposizione all'amianto ed è accertato dalla scienza medico-legale, che l'esposizione anche a basse dosi, può essere da sola sufficiente a determinare l'insorgere del mesotelioma ed a concausare altre patologie tumorali e nella migliore delle ipotesi, come precisato dal Tomatis (*cfr doc. 5*), **l'inalazione di fibre di amianto proseguita nel tempo accorcia i tempi di latenza e favorisce la cancerogenesi.**

**La disposizione normativa e la prassi ledono dunque il diritto alla vita,** in quanto fruire della prestazione pensionistica sottrae i ricorrenti all'esposizione e al rischio, limita il medesimo e dunque tutela indirettamente la vita.

Quanto noi andiamo sostenendo è ben conosciuto dalle Autorità della Repubblica Italiana e sarebbe sufficiente leggere 2 accertamenti peritali della Corte di Appello di Roma, confermati con successive sentenze, relative ai Sig.ri Papili Olivio e Aniceti Giovanni (*Cfr doc. 23*), per non poter revocare in dubbio come, ancora al 2006, i lavoratori prestassero la loro attività in esposizione ad oltre 200 fibre-litro (*cfr doc. 23: Sentenza della Corte di Appello di Roma del 30.04.08 e Ctu della Dott.ssa Merli, in ordine ad altro sito lavorativo*).

In questo caso, si era pronunciato anche il Tribunale di Roma, chiedendo al Comune di Roma ed alla Regione Lazio, di mettere in sicurezza il sito, perché pericoloso anche per l'intera collettività (*cfr doc. 30*), ma senza alcun riscontro.

Si tratta di un sito che non è oggetto di atto di indirizzo e che comprova come la situazione di tutto il territorio Nazionale imponga allo Stato Italiano scelte di effettiva tutela della salute e dell'incolumità fisica.

Perciò stesso il prolungamento dell'esposizione, che non è utile ai fini dell'anticipato pensionamento in forza del Decreto, influisce sulla salute dei ricorrenti, poiché l'apporto di nuove fibre favorisce la cancerogenesi, tramutandosi in una concreta lesione alla vita.

Anche altri organi giurisdizionali di rango internazionale hanno inquadrato la fattispecie all'interno del principio di tutela del diritto alla vita.

L'Appellate Body dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, confermando le conclusioni cui era giunto precedentemente il Panel, ritenne legittimo un Decreto francese con cui si proibivano l'uso e l'importazione di amianto e di prodotti che lo contenevano<sup>11</sup>. Questa violazione del principio cardine della libertà di commercio veniva considerata lecita in quanto rappresentava una **misura necessaria a proteggere la vita e la salute umana** (eccezione prevista dall'art. XX lett. B del Gatt) e non contraddiceva dunque gli obblighi assunti dalla Francia in virtù dell'adesione dall'OMC.

Si sottopone, dunque, ad impugnazione l'atto del Ministro del Lavoro e dell'INAIL, per lesione del diritto di cui all'art. 2 Cedu.

➤ **QUINTO MOTIVO: Violazione dell'art. 6 Cedu; anche in riferimento all'art. 13 Cedu.**

L'art. 6 Cedu, statuisce *“ogni persona ha diritto ad un equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, che decide sia in ordine alla controversia sui suoi diritti ed obblighi di natura civile...”*.

Quanto all'inciso della norma relativo alla possibilità per il Tribunale di decidere sui diritti ed obblighi di natura civili, codesta Ecc.ma Corte si è espressa nei termini che seguono: *“consacra il diritto ad un tribunale, di cui il diritto di accesso, cioè il diritto di adire il Tribunale in materia civile, non costituisce*

---

11 European Communities-Measures Affecting the Prohibitions of Asbestos and Asbestos Products, WTO Doc. WT/DS135/AB/R, 12 marzo 2001.

*che un aspetto. Tale diritto vale solo per le contestazioni relative a diritti e obblighi di carattere civile di cui si possa dire, almeno in modo sostenibile, che sono riconosciute nel diritto interno....” (Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, Sentenza n. 290 del 06.12.05 nel caso Ielo c. Italia).*

Nel caso che ci occupa, anticipato pensionamento,. In forza dell’art. 13 comma 8 legge 257/92, anche con i periodi prolungati per effetto dell’art. 1 commi 20, 21, 22 legge 247/07, è unico legittimato passivo l’ente previdenziale presso cui è costituita la posizione previdenziale dei ricorrenti, nel caso specifico l’INPS.

La Cassazione, Supremo organo della giurisdizione italiana, che è Giudice della nomofilachia, nell’interpretare la norma in esame, ha sancito la legittimazione passiva del solo ente previdenziale debitore della prestazione e non dell’INPS, con plurime Sentenze, tra le quali Cassazione 28.06.01 n. 8859<sup>12</sup>.

Ma nel caso di specie, chi deve rilasciare il certificato è l’INAIL, ente strumentale del Ministero del Lavoro, il cui Ministro ha statuito la limitazione di cui all’art. 1, lettera B, del Decreto pubblicato in data 12.05.2008 e che conseguentemente non lo rilascia.

Solo che in *subiecta materia*, la Corte di Cassazione ha affermato il difetto di legittimazione passiva dell’INAIL, estromessa dai giudizi (Cassazione n. 8859/01 ed ex multis).

Conseguentemente, i ricorrenti sono privi della possibilità di poter avanzare le loro istanze innanzi il Giudice Nazionale e non si vedono accordata tutela ai diritti contemplati nella Convenzione, in palese violazione anche dell’art. 13 Legge 257/92 e successive integrazioni e modificazioni.

E che dire della durata media dei procedimenti: nel caso di specie il procedimento di \_\_\_\_\_, si dilunga dal 2001 e ad oggi non è prevedibile il tempo di durata.

Più che di non ragionevole durata del procedimento, siamo innanzi all’impossibilità di tutela dei diritti Cedu, ma anche di tutti gli altri diritti soggettivi e fondamentali della persona.

La Corte ha ripetutamente affermato che l’art. 6, par. 1, obbliga gli Stati contraenti ad organizzare il loro sistema giudiziario in modo tale da consentire

<sup>12</sup> “E’ da escludersi che debba integrarsi il contraddittorio nei confronti di Inail, competente solo ad accertare il rischio ambientale e a rilasciare la relativa attestazione, nelle controversie che verte sul riconoscimento nei confronti di Inps dei benefici previdenziali ai sensi dell’art. 13 comma 8 legge 257/92, così come modificato dalla legge 271/92.”

ai loro organi giurisdizionali di conformarsi ai requisiti di tale disposizione, in particolare relativamente al termine ragionevole (v. fra molte altre, la Sentenza 16 settembre 1996 nel caso *Suessmann* c. Germania, par. 55 e la Sentenza nel caso *Bottazzi*, cit., par. 22).

Quando un sistema giudiziario è lacunoso al riguardo, la soluzione più efficace è costituita da un ricorso che consenta di far accelerare il procedimento al fine di evitare la sopravvenienza di una durata eccessiva.

E' dunque inevitabile constatare che il miglior rimedio in assoluto è la prevenzione.

Sotto il profilo della lesione dei diritti contemplati dall'art. 6 della Convenzione, va precisato che già il Tribunale di Ravenna, con le Sentenze che abbiamo allegato e con le ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale, ha evidenziato come la dinamica e dialettica processuale ed il libero convincimento del giudicante sono compresi dalla normativa in vigore e lo sono ancor più nei procedimenti che avranno ad oggetto i beneficiari degli atti di indirizzo e precluderanno al giudicante di poter applicare a tutti i lavoratori i benefici riconosciuti dall'art. 1 commi 20, 21 e 22 della Legge n. 247/07.

E se, come negli altri casi, il Tribunale di Ravenna, ovvero qualsiasi altro Tribunale d'Italia, dovesse chiedere la verifica, anche sotto il profilo dei diritti Cedu, evidentemente all'impossibilità di una tutela diretta dell'avente diritto si dovrebbero aggiungere i lunghi tempi del giudizio di rinvio, che impone la sospensione del giudizio di merito, innanzi al Giudice Ordinario, traducendosi in una ulteriore violazione dei diritti dei ricorrenti sotto il profilo della ragionevole durata del processo.

Come reso evidente dalle sentenze allegate, in tema di amianto e di riconoscimento dei benefici, i giudizi innanzi ai Giudici Ordinari della Repubblica italiana si protraggono anche per 10 anni e se dovessero aggiungersi i tempi di sospensione e rinvio alla Corte Costituzionale, e ciò per l'effetto delle 2 sentenze n. 348 e 349 del 2007, evidentemente i lavoratori fanno prima ad andare in pensione normalmente che attendere l'esito della causa.

In ultimo nel febbraio 2007, il Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa, con una risoluzione interinale ha deciso di riprendere il monitoraggio delle lungaggini procedurali italiane, spinto dal persistere di nuove violazioni.

Si evidenzia una disfunzione che incombe sull'amministrazione della nostra giustizia, che lede lo stato di diritto, con danni anche in ordine all'acquisizione probatoria.

Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio di Europa, T. Hammarberg, in data 15.10.2007 ha elencato gli effetti della lentezza processuale, anche sotto il profilo probatorio, che qui rileva in quanto nelle more i siti sono stati o stanno per essere bonificati, anche se permane comunque esposizione.

Questi precisamente: *“avec le temps, certain èlèments de preuve disparaissent et il faut en fournir de nouveaux, ce qui peut causet des difficultès praticques et financières; inoltre, les tèmoinis risquent d'oublier certains dètails importants, de perdre leur crèdibilitè ou dèménager »* .

In fatto, si tratta di violazioni già avvenute, i cui effetti si protrarranno nel tempo.

**IV) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'ART. 35 § 1 DELLA  
CONVENZIONE. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE  
L'ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION. STATEMENT RELATIVE  
TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION.**

Quanto al termine dei sei mesi dalla decisione interna definitiva di cui all'art. 35 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, al fine del vaglio di ricevibilità del presente ricorso, i ricorrenti precisano di non avere la possibilità di accedere alla tutela dei loro diritti, contemplati anche dalla Convenzione, nell'ordinamento interno e di dover, dunque, adire direttamente la Corte Europea.

Nel caso di specie, la Sentenza interna definitiva non è mai intervenuta, in quanto nessuna azione giudiziaria sarebbe possibile per far disapplicare da un

Giudice il Decreto Ministeriale in oggetto e del susseguente atto INAIL e tutelare immediatamente e direttamente il diritto soggettivo.

La norma del decreto (art. 1, lettera B) e l'atto INAIL e l'interpretazione delle norme come sopra richiamata (*cf. motivo n. 5*), interdicono ai ricorrenti ed agli iscritti alle associazioni di poter domandare la tutela, effettiva, efficace, efficiente e tempestiva dei diritti conferiti dall'art. 13, comma 8, Legge n. 257/92, dall'art. 18, comma 8, Legge n. 179/02 e dall'art. 1, commi 20, 21 e 22 della Legge n. 247/07.

La Corte, nella Sentenza del 23.04.2006 nel caso contro Italia, ha già precisato che l'obbligo derivante dall'art. 35 si limita a quello di far un uso normale dei ricorsi verosimilmente efficaci, sufficienti e accessibili (v. la decisione Sofrì e altri c. Italia, ricorso n. 37235/97).

In particolare, la Convenzione prescrive il previo esaurimento solo dei ricorsi che siano contemporaneamente relativi alle violazioni contestate, disponibili e adeguati.

Essi devono presentare un grado sufficiente di certezza non solo in teoria ma anche in pratica, in caso contrario mancherebbe loro l'effettività e l'accessibilità richieste (v. la sentenza 19 febbraio 1998 nel caso Dalia c. Francia, par. 38).

La Corte, nella Sentenza n. 223 del 28.07.1999 nel caso Selmouni c. Francia, ha inoltre riconosciuto, richiamando la Sentenza nel caso Cardot, par. 34, che l'art. 35 deve essere applicato con una certa elasticità e senza eccessivo formalismo.

Ha inoltre ammesso che la regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne non si accontenta di un'applicazione automatica e non è assoluta; nel controllarne il rispetto, occorre tener conto delle circostanze di causa (che noi abbiamo dedotto nella parte in fatto e nei motivi), come da Sentenza nel caso Van Oosterwijck, par. 35.

Ciò significa, in particolare, che la Corte deve tener conto realisticamente, non solo dei ricorsi previsti in teoria nel sistema giuridico della parte contraente interessata, ma anche nel contesto giuridico politico nel quale si situano nonché della situazione personale dei ricorrenti, Sentenza nel caso Akdivar e altri, par. 69.

Nel caso di specie, al fine di dimostrare l'inefficacia di qualsivoglia azione giudiziaria, volta a contrastare la vigente legislazione sopra illustrata, si ricorda che per le norme della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non sussiste il meccanismo della loro diretta applicabilità in Italia, poiché soltanto la Corte Costituzionale italiana ha il potere di verificare se e quando le leggi ordinarie e nazionali si pongono in contrasto con le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dichiarandole perciò incostituzionali (vedi Corte Costituzionale italiana sentenze n. 348 e 349 del 22/24 ottobre 2007. Le su menzionate sentenze escludono ogni possibile controllo diffuso da parte di Giudici comuni, che possa risolversi in una disapplicazione della norma interna per contrasto con la disciplina Cedu.

E' giurisprudenza costante di codesta Corte Europea che la questione di costituzionalità non costituisca una effettiva via di ricorso interna nell'ordinamento italiano, per il mancato accesso diretto delle vittime di fronte alla Corte Costituzionale: vedi nel caso **CORDOVA c. Italie** (Ricorso n. 40877/98) la Sentenza del 30 gennaio 2003, § 32.

I ricorrenti non sono obbligati ad esperire quei rimedi, pur in ipotesi possibili, il cui esito non fosse per essi prevedibilmente positivo. Si ricorda che l'obbligo del previo esaurimento delle vie interne di ricorso giurisdizionale, prima di poter adire la Corte di Strasburgo, di cui all'art. 35 della Convenzione europea dei Diritti Umani, è modulato in rapporto alla effettività del rimedio giurisdizionale interno, nel senso che il ricorrente a Strasburgo non è obbligato ad esperire quei rimedi, pur in ipotesi possibili, il cui esito non fosse prevedibilmente positivo per lo stesso ricorrente.

In tal senso si è espressa la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei casi **BUCHENŇ c. République Tchèque** (Requête n. 36541/97) Sentenza del 26 novembre 2002, § 49, **ALBANESE c. Italia** (Ricorso n. 77924/01) Sentenza 23.03.2006, § 70 e **caso FORTE c. Italia** ( Ricorso n. 77986/01), Sentenza 10 novembre 2005 § 23.

I ricorrenti ricordano, inoltre, la decisione del 6 maggio 2004 con cui la Corte Europea dei Diritti Umani ha dichiarato IRRICEVIBILE il ricorso n.66432/200 1, in un caso "pilota", **Miconi C. Italia**, in cui il ricorrente, aveva denunciato la

Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n.1 Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4.11.1950, sul diritto al rispetto dei beni, nell'ipotesi di una legge che abbia negato la distrazione, ex articolo 93 del codice di procedura civile italiano, delle spese e degli onorari già maturati da un avvocato antistatario. In quel caso, la Corte ha negato quella stessa tutela che aveva riconosciuto ad un altro avvocato antistatario (caso Ambrosi C, Italia sentenza del 19.10.2000), solo per la tardività di presentazione del ricorso a Strasburgo; infatti il *dies a quo* della decisione interna definitiva, prevista dall'art. 35 della Convenzione **è stato identificato dalla Corte** non con una sentenza del giudice nazionale, ma **con l'entrata in vigore di una legge**.

I ricorrenti hanno inoltrato la domanda, al fine di veder riconosciuto il loro diritto, all'Ente previdenziale competente e cioè all'INAIL, il quale nel respingere già le prime domande, ha fatto riferimento alla legge, così come applicabile ed interpretabile in forza del Decreto Ministeriale impugnato.

Il Giudice italiano è chiamato, nel caso di specie ad applicare contemporaneamente l'art. 1 commi 20, 21 e 22 della Legge 247/07 ed il Decreto Ministeriale fonte normativa, subordinata rispetto alla fonte attributiva del diritto, ma pur sempre fonte normativa.

Infatti, l'art. 101 della Costituzione repubblicana, sottopone il Giudice alla legge e nel caso di specie anche al decreto ministeriale, determinandone il giudizio.

Il Decreto Ministeriale fonte di legge, detta l'applicazione della norma, e porta a conferire il diritto soltanto ai 15 siti indicati mentre per gli altri lavoratori, allo stesso modo, se non maggiormente esposti, pur oggetto di atto di indirizzo e dunque portatori di diritti in forza della Legge 247/07 pubblicata in data 29.12.2007, è interdetto di poter far valere in giudizio il loro diritto. Diritto, tra l'altro contemplato, nell'art. 1 del Protocollo 1 di detta Convenzione, in quanto il giudicante, dovendo applicare il decreto, deve escluderli dal riconoscimento, determinando una ingiustificata diversità di trattamento e dunque una discriminazione (art. 14 Cedu).

Conseguentemente, l'esito di un giudizio innanzi al Giudice italiano, sarebbe già segnato e deciso, senza possibilità di poter far applicare il diritto Cedu.

Poiché anche l'autorità giudiziaria deve attenersi alla legge ed agli normativi di applicazione autentica.

Pertanto, nessun Giudice potrebbe contrastare la vigente legislazione sopra illustrata, per cui sarebbe infruttuosa qualsiasi azione giudiziaria, motivo per il quale il *termina quo* va considerato quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto normativo impugnato.

In questo caso, il DECRETO E L'ATTO contestati sono entrati in vigore rispettivamente il **12.05.08**, ed il 19.05.08 quindi -ad oggi- non sono ancora trascorsi i sei mesi, quale termine di decadenza per ricorrere a Codesta Corte.

**V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E  
DOMANDE PROVVISORIE PER UN'EQUA SODDISFAZIONE.**

**EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUETE ET PRETENTIONS PROVISOIRES  
POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE.**

**STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND  
PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION .**

I ricorrenti chiedono l'accertamento delle violazioni dell'art.1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (protezione della proprietà), dell'art 14 della Convenzione (divieto di discriminazione) combinato con l'art 1 del suddetto protocollo e dell'art. 17 (divieto di abuso di diritto) e dell'art. 2 Cedu (diritto alla vita) e dell'art. 6 Cedu (diritto ad un processo equo e giusto) e la conseguente condanna a rendere effettivi i diritti e le relative tutele, ed ad adottare tutte le necessarie misure organizzative ed in favore delle associazioni e dei singoli ricorrenti il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi; a carico del Governo Italiano.

**DANNO MATERIALE**

Piaccia alla Corte Europea dichiarare lo Stato convenuto condannato a riconoscere agli odierni ricorrenti il beneficio contributivo per esposizione all'amianto, per tutti i periodi di cui all'art. 1, commi 20, 21 e 22 della Legge n.

247/07 e gli ulteriori danni patrimoniali, *patiti* e *patiendi*, indotti e determinati, dai fatti esposti in premessa, nella misura che fosse ritenuta equa e giusta, tenendo conto della prosecuzione dell'attività lavorativa in esposizione all'amianto.

Si chiede eguale condanna del Governo Italiano, a risarcire a tutte le associazioni ed ai loro iscritti, odierni ricorrenti, tutti i danni patrimoniali, *patiti* e *patiendi*, nessuno escluso, nella misura che la Corte riterrà equa e giusta.

### **DANNO MORALE ED ALTRI DANNI NON PATRIMONIALI**

I ricorrenti hanno sofferto notevoli danni, anche non patrimoniali, dalla condotta del Governo Italiano, come esposto in premessa.

Infatti, gli odierni ricorrenti si sono visti lesi nel diritto di tutela dei loro diritti e nella possibilità di vedere decisa la loro causa in termini ragionevoli e per gli ulteriori profili come evidenziati in premessa.

Con gli atti ed i provvedimenti impugnati, il Governo Italiano non ha rilasciato ai ricorrenti ed agli iscritti alle associazioni ricorrenti il certificato di esposizione utile per essere esibito agli enti previdenziali ed ottenere il diritto alla pensione, che avrebbe fatto risparmiare loro ulteriori periodi di esposizione all'amianto ed il conseguente ed ulteriore rischio, anche in tema di minor periodo di latenza delle patologie professionali asbesto correlate.

Richiamando lo studio del Dott. Tomatis e tutte le acquisizioni della scienza medico-legale, non possiamo revocare in dubbio che il permanere dei ricorrenti nell'attività lavorativa in esposizione all'amianto aumenti il rischio di contrarre dette patologie e lasci i lavoratori nel dilemma, rimanere esposti all'amianto con il rischio di contrarre la patologia o buttare la spugna e dimettersi.

Abbiamo dimostrato con i casi distinti dei tre ricorrenti, che il Sig.

, dopo aver ottenuto 2 Sentenze positive ed essere comunque titolare del diritto anche in forza dell'atto di indirizzo, ed essendo sufficiente il periodo anche fino al '92, nella pendenza del giudizio, si è dimesso, per accedere alla pensione, cui aveva diritto, essendo la Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Solo che, durante il procedimento, la Suprema Corte di Cassazione per motivi di diritto, ha cassato la Sentenza della Corte di Appello di Firenze.

Altri lavoratori hanno continuato a lavorare nella pendenza del giudizio e pur dopo diverse Sentenze di riconoscimento, tanto da sottoporsi ai conseguenti rischi.

Come dimostrato dagli atti allegati, l'inalazione di polveri e fibre di amianto, induce un danno biologico, comunque sussistente, ed un ulteriore danno potenziale, come tale risarcibile ex art. 2 Cedu.

Al danno biologico, a quello psichico, a quello esistenziale, va aggiunto il danno per lesione degli altri diritti Cedu.

La quantificazione dei danni non patrimoniali è lasciata al giudizio equitativo della Corte Ecc.ma.

Anche le associazioni hanno sofferto un danno non patrimoniale, rilevante come danno di immagine.

\*\*\* \*\*

I ricorrenti chiedono, inoltre, il rimborso delle spese legali della presente procedura davanti agli organi della Convenzione, per la cui misura si rimette alla saggezza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

**VI) ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA.**

**AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT  
OU AYANT TRAITÉ L'AFFAIRE.  
STATEMENT CONCERNING  
OTHER INTERNATIONAL PROCEDINGS.**

I ricorrenti non hanno sottoposto il loro caso ad alcun'altra autorità internazionale.

**VII) ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI .**

Tutti in semplice copia fotostatica:

1. Studi dell'Istituto superiore di Sanità, organo di consulenza del Ministero della Salute della Repubblica Italiana;
2. Elenco tabelle Inail;
3. Convenzione Oil n. 162 conclusa a Ginevra il 24.06.1986;
4. Direttiva comunitaria 83/477 CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro;
5. Studio del Professor Lorenzo Tomatis: "il ruolo della dimensione delle fibre di amianto nella patogenesi e nella prevenzione del mesotelioma";
6. Testo della Legge 257/92;
7. Sentenza Corte Costituzionale n. 5/2000;
8. Sentenza della Corte Costituzionale n. 127/02;
9. Testo della Legge 179/02;
10. Precedenti giurisprudenziali innanzi la Corte di Appello di Firenze: Corte di Appello di Firenze, sentenze n°649/07; n. 1435/07; Sent. n. 1241/07; Disp. n. 1069/08, n°864/07 e Sentenza a definizione del proc. n. 1006/05 del 06.07.07;
11. Atto di indirizzo relativo alla Centrale di Lardello;
12. Servizio fotografico relativo alla Centrale di Larderello;
13. Articolo apparso sul quotidiano il Tirreno.
14. Decreto del Ministro del Lavoro del 21.03.08;
15. Provvedimento di reiezione dell'Inail relativo al sig.
16. Provvedimento di reiezione dell'Inail relativo al Sig.
17. CV relativo al Sig. e autocertificazione relativa al Sig.
18. Domanda presentata all'Inail dal Sig.
19. Domanda presentata all'Inail dal Sig.
20. Sentenza del Tribunale civile di Ravenna nel procedimento iscritto a ruolo il 07.03.01 con il n. 918/01 pronunciata dal Giudice Dott. Roberto Rivero;
21. Questione di legittimità sollevata innanzi la Corte costituzionale dal Dott. Roberto Rivero.
22. Dispositivi della Corte di Appello di Roma del 30.04.08 relativi ai proc. n. 11192/04 e 11190/04 e CtU della Dott.ssa Merli, in ordine ai medesimi procedimenti;  
Legge 247/07;
23. Sentenza n. 568/06 del Tribunale di Pisa;
24. Sentenza n. 272/04 del Tribunale di Pisa;
25. Sentenza della Corte di Appello di Firenze del 06.07.07;
26. Sentenza del Tribunale di Pisa n. 529/02;
27. Sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 994/04;
28. Provvedimento del Tribunale di Roma in merito al proc. NGRR 210710/03 emanato dal Giudice del lavoro Dr. Loredana Micciché;
29. Sentenza del Tribunale di Venezia n. 1005/07;

- 30 Articoli di giornale apparsi su quotidiani nazionali tra settembre e ottobre 2008;
- 31 Servizio fotografico che attesta la presenza di amianto a tutt'oggi nei cantieri Breda;
- 32 Copia atto costitutivo del Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio e copia verbale di assemblea del 27 settembre 2008;
- 33 Copia statuto della associazione italiana esposti all'amianto e copia verbale del consiglio direttivo n. 9 del 3.07.08;
- 34 Copia atto costitutivo della Associazione Esposti amianto del Friuli Venezia Giulia.

## **VIII) LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

Il procuratore dei ricorrenti chiede di essere autorizzato all'uso della sua propria lingua italiana in tutti gli scritti difensivi e nell'eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In via subordinata, la lingua sussidiaria di lavoro può essere il francese o l'inglese.

### **DICHIARAZIONE:**

Dichiariamo in fede e con lealtà che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti.

*Roma, 31 ottobre 2008.*

*Avv. Ezio Bonanni*

## **ATTO DI PROCURA**

La Associazione Italiana Esposti Amianto - con sede in Milano (MI) alla Via dei Carracci n°2, C.F. 97430730151 in persona del suo Presidente del Consiglio Direttivo e Leg. Rap. p.t., Sig. Armando Vanotto, di sesso maschile, nato a Rivoli (TO) il 03.12.1940 e residente a Savigliano (CN) alla Via Galimberti n°27, C.F. VNTRND40T03H355J delega a rappresentarla e difenderla nella procedura in oggetto davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'avvocato Ezio Bonanni, del foro di Roma conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge e specificamente di

proporre il ricorso ed ogni altro potere e facoltà di legge ed elegge domicilio presso lo studio del medesimo avvocato, in Roma (00193) via Crescenzo, 2.

*Roma, 31 ottobre 2008*

*Sig. Armando Vanotto*

*n.q. di Presidente della Associazione Italiana Esposti Amianto*

E' autentica la firma

*Avv. Ezio Bonanni*

#### **ATTO DI PROCURA**

*Il Sig. Aurelio Pischianz, di sesso maschile, nato a Trieste il 24.08.1938, ed ivi residente in Via Navali n°39, C.F. PSCRLA38M24L424S in proprio e nella qualità di Presidente della Associazione Esposti Amianto - Friuli Venezia Giulia - con sede in Trieste alla Via Filzi n°17, delega a rappresentarlo e difenderlo nella procedura in oggetto davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'avvocato Ezio Bonanni, del foro di Roma conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge e specificamente di proporre il ricorso ed ogni altro potere e facoltà di legge ed elegge domicilio presso lo studio del medesimo avvocato, in Roma (00193) via Crescenzo, 2.*

## **ATTO DI PROCURA**

*Il Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio*, con sede in Sesto San Giovanni (MI) alla via Magenta n. 88, in persona del suo Presidente del Consiglio Direttivo e Leg. Rap. p.t. Sig. Michelino Michelino Gennaro, di sesso maschile, nato a Casalpusterlengo (Lo) il 16.02.1949, residente a Milano Via Val di Ledro n°23, C.F. MCHMHL49B16B910F delega a rappresentarlo e difenderlo nella procedura in oggetto davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'avvocato Ezio Bonanni, del foro di Roma conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge e specificamente di proporre il ricorso ed ogni altro potere e facoltà di legge

ed elegge domicilio presso lo studio del medesimo avvocato, in Roma (00193) via Crescenzo, 2.

***Roma, 03 novembre 2008***

***Sig. Michelino Michelino Gennaro  
n.q. di Presidente del Consiglio direttivo e leg. rapp. pt del Comitato per la difesa della  
Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio***

E' autentica la firma

*Avv. Ezio Bonanni*

## **ATTO DI PROCURA**

**Il Sig.**

delega a rappresentarlo e difenderlo nella procedura in oggetto davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'avvocato Ezio Bonanni, del foro di Roma conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge e specificamente di proporre il ricorso ed ogni altro potere e facoltà di legge ed elegge domicilio presso lo studio del medesimo avvocato, in Roma (00193) via Crescenzo, 2.

*Roma, 03 novembre 2008*

*Sig.*

E' autentica la firma

*Avv. Ezio Bonanni*

## **ATTO DI PROCURA**

**Il Sig**

delega a rappresentarlo e difenderlo nella procedura in oggetto davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'avvocato Ezio Bonanni, del foro di Roma conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge e specificamente di proporre il ricorso ed ogni altro potere e facoltà di legge ed elegge domicilio presso lo studio del medesimo avvocato, in Roma (00193) via Crescenzo, 2.

*Roma, 03 novembre 2008*

*Sig.*

E' autentica la firma

*Avv. Ezio Bonanni*

## **ATTO DI PROCURA**

*Il Sig.*

delega a rappresentarlo e difenderlo nella procedura in oggetto davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'avvocato Ezio Bonanni, del foro di Roma conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge e specificamente di proporre il ricorso ed ogni altro potere e facoltà di legge ed elegge domicilio presso lo studio del medesimo avvocato, in Roma (00193) via Crescenzo, 2.

*Roma, 03 novembre 2008*

*Sig.*

E' autentica la firma

*Avv. Ezio Bonanni*